

1^a SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 18

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 30 aprile 1996

EDIZIONE STRAORDINARIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

126. Sentenza 17-24 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Agricoltura - Province autonome di Trento e Bolzano - Agricoltura biologica - Disciplina - Competenze provinciali - Termine di emanazione del decreto legislativo governativo - Unilaterale individuazione dell'autorità di controllo - sottrazione da parte della normativa statale di porzione di competenze costituzionalmente assegnate alle province - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 220). Pag. 5

127. Sentenza 17-24 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Sicilia - Personale regionale e degli enti locali - Processi di mobilità degli operatori della formazione professionale - Garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e dell'Esà - Alloggi delle forze dell'ordine - Rinvio elezioni consigli circoscrizionali - Disciplina transitoria della caccia - Provvidenze in favore delle ditte Stat e Camarda e Drago - Disparità di trattamento per l'inquadramento dei dipendenti secondo una definizione restrittiva dell'anzianità valutabile - Ingiustificata modificazione dei criteri per la determinazione del prezzo degli alloggi occupati dagli appartenenti alle forze dell'ordine - Immotivato depauperamento del patrimonio pubblico - Illegittimità costituzionale - Inammissibilità - Non fondatezza - Cessazione della materia del contendere.

(Legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995 art. 1, commi primo, secondo, terzo, settimo e ottavo e art. 3; legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995, art. 4 comma 2; legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995, art. 5; legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995, art. 1, commi quarto, quinto e sesto, e art. 6; legge approvata dall'assemblea regionale siciliana art. 2; legge approvata dall'assemblea regionale siciliana art. 7).

[Cost., artt. 3, 11, 51, 97, 81, quarto comma, 101, 103; statuto regione siciliana, artt. 12, 14 e 17, lett. f)]. » 14

N. 128. Sentenza 17-24 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Controversie in materia di trattamenti pensionistici - Domanda di presentazione - Applicabilità del nuovo regime decadenziale triennale dell'azione giudiziaria - Criteri - Ingiustificata interpretazione della questione come prospettata dal giudice a quo in base alla sentenza n. 20/1994 - Inapplicabilità della nuova legge al caso in questione - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, terzo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 24 e 38).

Pag. 33

N. 129. Sentenza 17-24 aprile 1996.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Costituzione della Repubblica - Senato e autorità giudiziaria - Insidiabilità delle opinioni espresse da un senatore durante lo svolgimento di trasmissione televisiva - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenza n. 1150/1988 e 443/1993) - Mancato rispetto da parte del tribunale di Palermo della interpretazione della norma operata dalla Corte costituzionale - Obbligo dell'autorità giudiziaria di prendere atto della deliberazione parlamentare - Non spettanza al tribunale di Palermo ordinare la celebrazione del dibattimento nel processo penale pendente a carico del sen. Carmine Mancuso per diffamazione aggravata in danno del dott. Bruno Contrada - Annullamento dell'ordinanza emessa in data 16 ottobre 1995.

» 37

N. 130. Ordinanza 17-24 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Responsabilità civile - Risarcimento del danno per lesioni alla reputazione e all'identità personale - Garanzie costituzionali dei parlamentari e tutela di un diritto fondamentale - Mancata conversione in legge nei termini del decreto legge impugnato - *Ius superveniens*: decreto legge 12 marzo 1996, n. 116 - Esigenza di nuova valutazione in merito all'incidenza della nuova disciplina della materia nel giudizio a quo - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

» 41

(D.-L. 12 maggio 1995, n. 165; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, secondo comma).

N. 131. Sentenza 17-24 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento - Giudice che abbia fatto parte del collegio del tribunale del riesame o dell'appello in tema di misure cautelari personali, nei confronti dell'indagato o dell'imputato, su aspetti non esclusivamente formali - Preclusione per la sua partecipazione al giudizio dibattimentale - Omessa previsione - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 445/1994 e 432/1995 - Violazione del principio del giusto processo e dell'imparzialità e terzietà del giudice - Rinnovo, con riferimento alla sentenza n. 496/1990, del pressante invito agli organi competenti circa l'urgenza di interventi finalizzati al buon funzionamento della giurisdizione penale - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

» 43

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 126

Sentenza 17-24 aprile 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Agricoltura - Province autonome di Trento e Bolzano - Agricoltura biologica - Disciplina - Competenze provinciali - Termine di emanazione del decreto legislativo governativo - Unilaterale individuazione dell'autorità di controllo - sottrazione da parte della normativa statale di porzione di competenze costituzionalmente assegnate alle province - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 220).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli artt. 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico), promossi con ricorsi delle Province autonome di Trento e Bolzano, notificati il 5 luglio 1995, depositati in cancelleria il 13 e 14 luglio 1995, ed iscritti ai nn. 40 e 41 del registro ricorsi 1995;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Sergio Panunzio e Rolando Riz per la Provincia autonoma di Bolzano, Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. — Con separati ricorsi le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno impugnato il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico) nell'intero testo (la Provincia di Bolzano) o in molte delle sue norme (entrambe le ricorrenti), assumendo la violazione dell'art. 76 della Costituzione e di altri parametri statutari e di attuazione dello Statuto nonché di norme interposte.

1.2. — In particolare la Provincia autonoma di Trento rivolge le sue censure avverso tutte le norme (tranne l'art. 6) e gli allegati del decreto legislativo richiamato, di cui illustra preventivamente il contenuto. Ricorda che, in precedenza, con decreto del Ministro dell'agricoltura in data 23 maggio 1992, n. 338 si era ritenuto di poter

dare applicazione ai medesimi artt. 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092 del 1991, ma la Corte costituzionale con la sentenza n. 278 del 1993 aveva annullato siffatto provvedimento perché privo di idonea base legale. Successivamente la legge comunitaria per il 1993 (legge 22 febbraio 1994, n. 146) all'art. 42 aveva disposto la delega al Governo per l'attuazione delle menzionate disposizioni comunitarie, dettando gli opportuni criteri e principi direttivi, e su quella base è stato emanato il decreto legislativo ora impugnato.

In primo luogo nel ricorso si assume la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in quanto il decreto legislativo *de quo* è stato emanato il 17 marzo 1995, ma pubblicato solo il 5 giugno successivo, quando ormai era decorso il termine per l'esercizio della delega (1 anno dall'entrata in vigore della legge delegante n. 146 del 1994, avvenuta il 19 marzo 1994). In proposito la ricorrente osserva che la giurisprudenza costituzionale — secondo la quale, ai fini del rispetto del termine della delega, è sufficiente che il provvedimento legislativo sia emanato prima della scadenza, anche se non pubblicato — da un canto non è condivisa da tutta la dottrina e dall'altro non tiene conto del mutamento normativo intervenuto, per il quale tali provvedimenti legislativi non sono più soggetti al controllo della Corte dei conti. La violazione dell'art. 76 della Costituzione, per il venir meno del potere del Governo alla scadenza del termine, ridonderebbe così in lesione dell'autonomia provinciale.

In secondo luogo si sostiene la violazione dei criteri della delega, poiché le norme di estremo dettaglio del provvedimento legislativo impugnato non sarebbero rispettose né dell'art. 6, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, che disciplina l'applicazione dei regolamenti comunitari all'interno dello Stato, devolvendo alle regioni le relative funzioni, né dell'art. 9 della legge comunitaria per il 1990 (legge n. 86 del 1989) che addirittura per l'attuazione delle direttive CEE prevede una diretta competenza delle province autonome, né degli artt. 2 e 42 della legge delegante n. 146 del 1994, secondo cui, da un canto, le amministrazioni interessate provvedono «all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative» e, dall'altro, l'autorità di controllo è individuata «d'intesa con le regioni», non essendo a tale scopo sufficiente il generico parere reso dalla Conferenza Stato-regioni.

In terzo luogo si denuncia la invasione di competenze provinciali in una materia di legislazione esclusiva, così riducendosi la Provincia autonoma al rango di semplice esecutrice di attività amministrative interamente guidate e disciplinate dal Ministero.

A sostegno delle censure la ricorrente osserva che con legge provinciale 10 giugno 1991, n. 13 sono state dettate norme in materia di agricoltura biologica in perfetta conformità alle norme comunitarie, cosicché il decreto legislativo impugnato si viene illegittimamente a sovrapporre alla legislazione provinciale vigente.

Da ultimo si rappresenta anche il contrasto con l'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 266, che detta le nuove norme di attuazione in materia di rapporti tra leggi statali e leggi regionali e provinciali, a meno di non poter interpretare il decreto legislativo impugnato nel senso che esso non sia direttamente applicabile nel territorio provinciale, ma imponga solo un «ipotetico obbligo di adeguamento».

Escluso il ricorrere di esigenze unitarie ed escluso altresì che, nella specie, possa configurarsi una grande riforma economico-sociale, il decreto legislativo in esame violerebbe conclusivamente l'art. 8, n. 21, l'art. 9, n. 3 e l'art. 16 dello Statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) nonché le relative norme di attuazione, ed in particolare l'art. 6 del d.P.R. 19 novembre 1987 n. 526 e l'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 266.

1.3. — La Provincia autonoma di Bolzano impugna il decreto legislativo sia nel suo complesso, sia con particolare riferimento agli artt. 1; 2; 3, commi 1 e 3; 4, commi 2, 3 e 4; 5, primo comma; 6, commi 2 e 3; 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5.

La ricorrente ricorda le proprie competenze statutarie di tipo esclusivo in materia di agricoltura (art. 8, n. 21, e 16 dello Statuto) e di tipo concorrente in materia di commercio (art. 9, n. 3, dello Statuto); ricorda altresì le norme di attuazione dello Statuto che hanno consentito l'esercizio di dette competenze e specificamente il d.P.R. 23 marzo 1974, n. 279 e il d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (art. 6), e precisa di avere, con legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12, dettato norme per la regolamentazione e la promozione dell'agricoltura biologica e della produzione integrata, anticipando così il contenuto delle disposizioni del regolamento n. 2092/91/CEE del Consiglio del 24 giugno 1991.

Poiché, una volta emanato il suindicato regolamento, spetta solo alla Provincia autonoma, nelle materie di propria competenza, di provvedere alla attuazione delle norme comunitarie nel caso che queste abbisognino di una normazione integrativa per la loro esecuzione, il decreto legislativo, che detta un'analitica disciplina del controllo sulle specifiche produzioni agricole, è, nel suo complesso, lesivo delle competenze provinciali.

Difatti o il regolamento comunitario è sufficientemente dettagliato ed allora alla Provincia compete l'attività amministrativa di esecuzione, mentre lo Stato può intervenire solo con atti di indirizzo e coordinamento in presenza dei necessari presupposti; oppure il regolamento comunitario richiede una disciplina integrativa di diritto interno, ed allora spetta alla Provincia di legiferare, potendo lo Stato solo stabilire «principi e norme costituenti i limiti indicati negli artt. 4 e 5 dello Statuto» cui, soltanto in un secondo momento, la legislazione provinciale deve essere adeguata (art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992).

Nella specie, lo Stato non ha emanato un atto di indirizzo, né ha stabilito una disciplina legislativa di principio per indirizzare la successiva legislazione provinciale; ma ha dettato una disciplina analitica ed esaustiva, direttamente applicabile anche nell'ordinamento della Provincia di Bolzano, togliendo ad essa ogni spazio di autonomia.

Ma il decreto legislativo è anche lesivo delle competenze provinciali per il modo con cui ha disciplinato la materia, caratterizzato da un assoluto centralismo che riserva alla Provincia un ruolo del tutto secondario e subordinato, nonostante la titolarità di competenze anche di tipo esclusivo.

Vengono così analiticamente denunciati:

a) l'art. 1, che individua nel Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'unica autorità italiana preposta al controllo oltreché al coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti il regolamento comunitario. La avocazione al Ministero dei poteri e delle responsabilità in ordine al controllo — non imposta dalla norma comunitaria, la quale non può che rinviare all'ordine delle competenze costituzionalmente stabilito all'interno degli Stati membri — è lesiva delle competenze provinciali, considerando altresì che la stessa formula lessicale usata dalla norma comunitaria consente una pluralità di autorità di controllo;

b) l'art. 3, commi 1 e 3, che attribuisce al solo Ministro il potere di autorizzare gli organismi privati che intendono svolgere attività di controllo, e l'art. 2 che istituisce un comitato di valutazione degli organismi di controllo con compiti consultivi, composto di 9 membri tutti nominati dal Ministro, con la prevalente presenza di rappresentanti ministeriali.

L'accentramento di detti compiti non è nemmeno giustificato dal fatto che gli organismi autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale (ed a tal fine è richiesto, nell'allegato II, tra i requisiti la disponibilità di strutture organizzative «in almeno quattro regioni»), perché questa è una scelta non obbligata dal regolamento comunitario.

Né si può ritenere che la presenza nel Comitato di un rappresentante della Provincia, quando si tratti di esprimere pareri sulle richieste di autorizzazione che interessano la Provincia stessa, sia sufficiente a garantire il rispetto delle competenze, perché anzi è riscontrabile un ulteriore profilo di censura per la violazione del principio di leale collaborazione che deve presiedere ai rapporti tra lo Stato e gli enti dotati di autonomia, specie se differenziata, e deve concretizzarsi in un'apposita intesa;

c) l'art. 4, commi 2, 3 e 4, che detta una disciplina dettagliata e accentratrice della vigilanza sugli organismi di controllo, riservando alle regioni e alle province autonome un ruolo del tutto secondario; ad esse infatti è riconosciuto solo il potere di proporre al Ministro la revoca dell'autorizzazione, ma tale proposta non è vincolante e non preclude la possibilità che il Ministro proceda autonomamente; il tutto, in violazione del principio di leale collaborazione il cui rispetto avrebbe comportato la previsione di un'intesa;

d) l'art. 5, secondo comma, che impone agli organismi di controllo di trasmettere al Ministero e alle regioni o province autonome interessate il «piano» dei controlli da effettuare, riconoscendo nel contempo solo al Ministro il potere di formulare rilievi in ordine al detto piano;

e) l'art. 6, commi 2 e 3, che impone agli operatori, importatori da paesi terzi, di notificare tale attività solo al Ministero e non anche alla Provincia autonoma;

f) l'art. 8, commi da 1 a 5, che detta una minuziosa disciplina in tema di albi ed elenchi di produttori, preparatori o raccoglitori, che le regioni e le province devono istituire, senza che a ciò corrisponda un obbligo comunitario che imponga la previsione normativa; né la istituzione (art. 9) di un elenco nazionale può giustificare la ingerenza dello Stato nella disciplina di elenchi regionali e provinciali.

Viene inoltre denunciato l'art. 1 del provvedimento legislativo per violazione dell'art. 76 della Costituzione, sotto l'ulteriore profilo della inosservanza della legge di delega (legge n. 146 del 1994) che all'art. 42 aveva indicato, tra i criteri, quello dell'intesa per l'individuazione dell'autorità competente al controllo.

Al riguardo si osserva che, anche se non richiesta dalla legge di delega, l'intesa sarebbe comunque necessaria in base al solo principio di leale collaborazione.

2. — Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, limitandosi a chiedere che i ricorsi siano dichiarati inammissibili ovvero siano respinti.

3. — Nell'imminenza della udienza di discussione la Provincia autonoma di Bolzano ha presentato una memoria nella quale precisa che, in assenza delle deduzioni difensive della Presidenza del Consiglio, non può che ribadire le censure già formulate nel ricorso introduttivo.

Nell'occasione ricorda che dagli atti parlamentari risulta che la 9^a Commissione del Senato, chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo (art. 1, quarto comma, della legge comunitaria per il 1993), aveva, da un canto, rilevato che il testo del Governo era carente per aver escluso le regioni e le province autonome dalla gestione della materia (intervento del sen. Borroni del 15 marzo 1995) e, dall'altro, auspicato la modifica dello stesso testo, in modo da prevedervi anche un'attività di programmazione da parte delle regioni (parere del 15 marzo 1995). Nonostante ciò, il provvedimento legislativo è stato approvato nell'originario impianto centralistico e perciò in violazione delle competenze provinciali, come già evidenziato nel ricorso.

4. — Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha presentato una memoria, unica per entrambi i ricorsi, nella quale sostiene la infondatezza di tutte le censure, sia per quanto concerne la presunta inosservanza del termine e dei criteri della delega, sia per ciò che attiene più specificamente alla asserita violazione delle competenze provinciali.

In particolare la difesa dello Stato osserva che la legge di delega (art. 42, secondo comma, lett. a, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 - legge comunitaria per il 1993) pone come criterio direttivo che l'autorità di controllo per le attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione del regolamento comunitario sia individuata «d'intesa con le regioni». Orbene, prima dell'adozione del decreto legislativo impugnato — che individua tale autorità nel Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali — risulta che l'autorità centrale si sia attivata per raggiungere l'intesa anche con le Province autonome. Ed invero, una volta trasmesso lo schema del provvedimento legislativo in questione (nota ministeriale 17 novembre 1994 n. 4528), la Provincia autonoma di Trento ha formulato talune osservazioni e modifiche (note 4 gennaio e 9 marzo 1995), nessuna delle quali però riguardante l'individuazione del Ministero quale unica autorità di controllo. Inoltre la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 2 marzo 1995, ha espresso sullo schema di decreto legislativo parere favorevole, con osservazioni che non riguardano l'individuazione di detta autorità, il che consente di ritenere superate anche le osservazioni contrarie della Provincia autonoma di Bolzano in precedenza svolte (nota 1 dicembre 1994).

Va poi considerato che la legge di delega impone che l'autorità di controllo sia unica ed unitaria, al fine di soddisfare quelle esigenze di coordinamento e di omogeneità già sottolineate dalla ricordata sentenza n. 278 del 1993 della Corte costituzionale.

È quindi logico e conseguenziale che spetti a tale autorità il potere di autorizzare gli organismi che intendano svolgere il controllo sulle attività della specifica produzione agricola (art. 3 del decreto legislativo), e la previsione del previo parere obbligatorio del Comitato di valutazione (art. 2) — con composizione in parte variabile con i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di volta in volta interessate — lungi dal contrastare con i criteri della delega, appare rispettosa del ruolo regionale e provinciale; né è riscontrabile tra i principi e criteri della delega l'auspicata parcellizzazione degli organismi di controllo, nel senso che alle province autonome spetti di autorizzare gli organismi operanti esclusivamente nel proprio territorio, perché al contrario ciò contrasterebbe con le esigenze di uniformità, coordinamento ed omogeneità sottese all'attuazione delle disposizioni comunitarie.

E, d'altra parte, anche il pretendere che il parere del Comitato di valutazione di cui all'art. 2 sia vincolante, oltretutto obbligatorio, contrasterebbe con le suddette esigenze, perché il comitato si sostituirebbe illegittimamente all'autorità di controllo.

Ancora è pretestuosa la doglianza che l'art. 4, nel prevedere un concorrente potere di vigilanza delle province autonome sugli organismi di controllo autorizzati, limiti tale potere alla sola proposta di revoca dell'autorizzazione, sia perché la potestà di iniziativa del procedimento di revoca condiziona la stessa adozione del provvedimento e sia perché la revoca, come *contrarius actus*, non può che provenire dalla medesima autorità che ha autorizzato.

Quanto al piano-tipo di controllo degli organismi autorizzati (art. 5), ne è prevista l'approvazione «d'intesa» con le regioni e le province autonome e ciò garantisce che siano evitate le paventate decisioni unilaterali.

Inoltre, in tema di notifiche relative alle importazioni (art. 6), l'autorità competente a riceverle non può che essere individuata nel Ministero perché il rischio di ingresso nel territorio dello Stato di prodotti non rispondenti ai requisiti coinvolge l'intera economia nazionale di settore e non solo gli interessi di questa o quella regione o provincia autonoma.

Infine, quanto agli albi degli operatori e dei controllori del processo di produzione dell'agricoltura biologica, è la stessa legge di delega (art. 42, secondo comma, lett. *d*) che impone di individuare i criteri per la loro formazione e gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo impugnato non fanno altro che attuare quel precetto con le necessarie specificazioni.

Considerato in diritto

1. — Le Province autonome di Trento e Bolzano sottopongono al controllo di costituzionalità il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico).

Ad avviso delle ricorrenti, il predetto decreto legislativo, *in toto* o nelle sue singole disposizioni, sarebbe incostituzionale, nell'ordine: *a*) per essere stato emanato oltre il termine conferito al Governo dalla legge di delegazione (art. 42 della legge 22 febbraio 1994, n. 146), a norma dell'art. 76 della Costituzione; *b*) per aver violato, sotto diversi aspetti, le competenze attribuite alle Province di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e di commercio, e *c*) per essere stata unilateralmente individuata l'autorità di controllo, di cui si parlerà in prosieguo, al di fuori dell'intesa prescritta dal predetto art. 42 della legge n. 146 del 1994.

2. — Le questioni sollevate con i due ricorsi sono in parte identiche, in parte distinte ma concorrenti nel comune intento dell'annullamento del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220. I relativi giudizi possono pertanto riunirsi, per essere decisi congiuntamente.

3. — La questione proposta con la prima doglianza, pregiudiziale alle altre due, è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, sentenza n. 302 del 1988), le Regioni, così come le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono abilitate a ricorrere contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato non in presenza di un qualsiasi possibile vizio di costituzionalità, ma soltanto quando il vizio dedotto possa determinare, in quanto tale, una lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita loro, sotto l'aspetto della ripartizione delle competenze o del modo di esercizio delle stesse. Nella specie, la asserita violazione del termine di esercizio della delega da parte del legislatore delegato non ha nulla a che vedere con la difesa dell'ambito delle competenze costituzionali delle ricorrenti, a presidio delle quali è previsto il ricorso di costituzionalità in via diretta contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato.

4. — La questione proposta con la seconda doglianza, relativa alla violazione delle attribuzioni statutariamente riconosciute alle Province ricorrenti, è invece fondata.

4.1.1. — Il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio dei ministri del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alle modalità di indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, agli artt. 8-11 disciplina il «sistema di controllo» circa il rispetto delle norme, poste dal regolamento medesimo, da parte dei soggetti che operano nel settore di attività in esso considerato. In particolare, l'art. 8 stabilisce che (§ 1) «gli operatori che producono, preparano o importano da un paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 ai fini della loro commercializzazione devono: *a*) notificare tale attività all'autorità competente dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata ...; *b*) assoggettare la loro azienda al regime di controllo di cui all'art. 9» e che (§ 2) «gli Stati membri designano un'autorità o un organismo per la ricezione delle notifiche». L'art. 9 (come modificato dal regolamento n. 1935/95, art. 1, n. 19) stabilisce poi che (§ 1) «gli Stati membri instaurano un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali gli operatori che producono, preparano o importano da paesi terzi i prodotti di cui all'art. 1 debbono essere soggetti» e che (§ 4) «per l'attuazione del sistema di controllo affidato a organismi privati, gli Stati membri designano un'autorità incaricata del riconoscimento e della sorveglianza di tali organismi».

4.1.2. — A tali articoli 8 e 9 del regolamento comunitario, il Governo italiano aveva ritenuto di dare attuazione in via regolamentare, con decreto del Ministro dell'agricoltura 25 maggio 1992, n. 338, ma questa Corte, con sentenza n. 278 del 1993, su ricorso di alcune Regioni ad autonomia ordinaria, ne ha disposto l'annullamento per «violazione delle norme che disciplinano la fonte e le modalità di esercizio del potere regolamentare del Governo», indipendentemente quindi da ragioni concernenti il rispetto delle norme costituzionali sostanziali, regolate dalle competenze dello Stato e delle Regioni nelle materie interessate dal predetto regolamento.

Successivamente la legge 22 febbraio 1994, n. 146 («legge comunitaria» per il 1993), all'art. 42, ha disposto la delega al Governo all'attuazione in via legislativa, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, delle sopra menzionate norme regolamentari comunitarie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, a norma del quarto comma dell'art. 1 della legge medesima. Il secondo comma dell'art. 42 in questione ha stabilito, quali principi e i criteri diretti nei confronti del legislatore delegato:

- a) l'individuazione dell'autorità di controllo, d'intesa con le Regioni, per le attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione dei regolamenti comunitari;
- b) la disciplina degli organismi pubblici e privati incaricati delle attività di controllo della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo dell'agricoltura biologica, con la specificazione dei requisiti dei medesimi;
- c) la disciplina del riconoscimento delle autorità e degli organismi preposti alla ricezione delle notifiche;
- d) l'individuazione dei criteri per la formazione degli albi degli operatori e dei controllori del processo di produzione dell'agricoltura biologica.

Lo stesso secondo comma dell'art. 42 della legge menzionata ha inoltre richiamato, quale limite del legislatore delegato, le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge medesima, tra le quali figura la lettera b), nella quale si dispone che nelle materie di competenza delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (disposizioni, queste ultime, che riguardano l'attuazione e l'applicazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano, oltre che delle Regioni speciali e ordinarie, delle direttive e dei regolamenti comunitari).

4.1.3. — Sulla base delle norme così stabilite, è stato emanato il decreto legislativo n. 220 del 1995, ora impugnato.

L'art. 1 indica nel Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'«autorità preposta al controllo» e al coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica, di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 2092/91 del 24 giugno 1991, e successive modifiche e integrazioni.

Secondo il decreto legislativo delegato, quindi, il Ministero è l'organo «preposto al controllo», ma il controllo sulle attività di produzione agricola, di preparazione e di importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica è svolto da «organismi autorizzati» dal Ministero medesimo, a norma del successivo art. 3. Tali «organismi autorizzati», di cui il Ministero istituisce l'elenco (art. 9, terzo comma), sono sottoposti, a norma dell'art. 4, alla vigilanza del Ministero, nonché delle Regioni e Province autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza. La revoca dell'autorizzazione agli «organismi» suddetti, che non siano più in possesso dei requisiti prescritti, è disposta dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche su proposta regionale o provinciale.

Sul rilascio e sulla revoca dell'autorizzazione ministeriale esprime parere un «comitato di valutazione degli organismi di controllo», previsto dall'art. 2 e formato da nove componenti, nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di cui tre scelti tra funzionari del Ministero medesimo, tre funzionari designati rispettivamente dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del commercio con l'estero, e tre designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'art. 4 del d.P.R. 16 dicembre 1989, n. 418. Inoltre, il comitato è integrato di volta in volta da un rappresentante designato da ciascuna delle Regioni e Province autonome in cui il richiedente l'autorizzazione abbia dichiarato di essere presente (terzo comma).

Il controllo esercitato dagli «organismi autorizzati» è svolto, a norma dell'art. 5, secondo un piano-tipo predisposto annualmente dall'organismo medesimo, sul quale le Regioni, le Province autonome e il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali possono formulare rilievi e osservazioni. A tale piano devono essere apportate le modifiche che eventualmente siano state richieste del Ministero.

A norma dell'art. 6, gli operatori che producono o preparano i prodotti agricoli biologici, cui si riferisce il regolamento comunitario, notificano la loro attività alle Regioni e alle Province autonome nel cui territorio è ubicata l'azienda, mentre della notifica dell'attività di importazione è destinatario il Ministero. Gli articoli 8 e 9 prevedono gli elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica, istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome, e un elenco nazionale in cui sono ricompresi gli operatori già iscritti in quelli regionali e gli importatori.

Altre disposizioni contenute nel decreto legislativo impugnato stabiliscono norme applicative, prive di autonomia da quelle principali.

4.2. — Di fronte alla predetta normativa statale, la quale indubitabilmente dispone, in via principale, in materia di agricoltura e, per un aspetto marginale (relativo all'etichettatura dei prodotti, per la riconoscibilità non ingannevole da parte dei consumatori), in materia di commercio, stanno le norme, costituzionali e non, poste a garanzia dell'autonomia provinciale. L'art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano competenza legislativa primaria in materia di agricoltura (numero 21) e l'art. 9 attribuisce loro competenza legislativa ripartita in materia di commercio (numero 3).

Inoltre, l'art. 6 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), ha stabilito che «spetta ... alle province di Trento e di Bolzano, nelle materie di cui agli articoli ... 8 e 9 dello Statuto, provvedere all'attuazione dei regolamenti della comunità europea, ove questi richiedano una normazione integrativa o un'attività amministrativa di esecuzione».

Infine, a differenza di quanto dispone l'art. 71, lettera *d*), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in ordine alle attribuzioni delle Regioni a autonomia ordinaria, non vale rispetto alle competenze in materia di agricoltura, aventi natura primaria, delle Province autonome di Trento e Bolzano la riserva statale in ordine alle funzioni concernenti «la disciplina e il controllo di qualità nonché la certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze di uso agrario e forestale», funzioni che potrebbero essere invocate a proposito dell'intervento pubblico in materia di agricoltura biologica.

4.3. — Il raffronto tra la disciplina dettata dalla normativa statale impugnata e la garanzia costituzionale apprestata alle competenze legislative e amministrative delle Province autonome nella materia in questione rende palese l'esistenza di un contrasto che comporta una limitazione, o addirittura un'espropriazione di queste ultime, tanto più evidente in quanto si tratti di competenze primarie.

Il decreto legislativo n. 220 del 1995, infatti, opera una concentrazione presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di tutte le attività amministrative decisorie, necessarie all'attuazione del regolamento CEE n. 2092/91. Rispetto all'impostazione di fondo prescelta dal legislatore delegato, il ruolo delle Regioni e delle Province autonome assume un carattere del tutto marginale e pressoché privo di significato autonomo.

La presenza nel «comitato di valutazione», attraverso i tre componenti designati dalla Conferenza dei Presidenti e il rappresentante della Regione o Provincia autonoma, di cui all'art. 2, è largamente minoritaria e, inoltre, la loro partecipazione inerisce ad una funzione meramente consultiva nei confronti del Ministero. La vigilanza regionale sugli «organismi autorizzati», prevista nell'art. 4, è finalizzata esclusivamente all'eventuale proposta, non vincolante, di revoca dell'autorizzazione da parte, ancora, del Ministero. Le Regioni e le Province autonome ricevono annualmente i «piani-tipo» presentati da tali organismi e su di essi possono formulare rilievi e osservazioni che, a norma dell'art. 5, non sono vincolanti, poiché tali sono soltanto le modifiche apportate dal Ministero. Infine, alle Regioni e alle Province autonome è attribuita un'attività meramente notarile, come la ricezione della notifica dell'inizio dell'attività (o del prosieguo) degli operatori (art. 6) e l'istituzione degli elenchi degli operatori medesimi (art. 8).

5. — Che la normativa statale non tanto interferisca con l'esercizio delle competenze costituzionalmente assegnate alle Province ricorrenti, ma addirittura ne sottragga loro una porzione, non è dunque dubitabile. Ma il giudizio sulla legittimità costituzionale di tale normativa non può esaurirsi nella predetta constatazione, dovendosi allargare all'esame delle conseguenze che, sui rapporti di competenza tra lo Stato e le Province autonome e, più in generale, le Regioni, discendono dall'esistenza di una normativa comunitaria che — come quella in questione — richiede la predisposizione di strutture, procedure e competenze decisorie attuative, nell'ambito di ciascuno Stato-membro.

È principio indubitabile che la partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e agli obblighi che ne derivano deve coordinarsi con la propria struttura costituzionale fondamentale, della quale fa parte integrante la struttura regionale dello Stato (compresa la particolarità della posizione delle Province autonome di Trento e Bolzano, entro l'organizzazione della Regione Trentino-Alto Adige). Tale necessario coordinamento ha dato luogo a un lungo e, in alcuni passaggi, tormentato processo di affinamento di principi e istituti. L'equilibrio che ne deriva può sintetizzarsi come segue.

a) L'attuazione negli Stati membri delle norme comunitarie deve tener conto della struttura (accentrata, decentrata, federale) di ciascuno di essi, cosicché l'Italia è abilitata, oltre che tenuta dal suo stesso diritto costituzionale, a rispettare il suo fondamentale impianto regionale. Pertanto, ove l'attuazione o l'esecuzione di una

norma comunitaria metta in questione una competenza legislativa o amministrativa spettante a un soggetto titolare di autonomia costituzionale, non si può dubitare che (come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, fin dalla sentenza n. 304 del 1987), normalmente, ad esso spetti agire in attuazione o in esecuzione, naturalmente entro l'ambito dei consueti rapporti con lo Stato e dei limiti costituzionalmente previsti nelle diverse materie di competenza regionale (e provinciale): rapporti e limiti nei quali lo Stato è abilitato all'uso di tutti gli strumenti consentitigli, a seconda della natura della competenza regionale (e provinciale), per far valere gli interessi unitari di cui esso è portatore. Sono espressione di tali principi tanto gli articoli 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), quanto, in relazione alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano, gli artt. 6 e 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

b) Tuttavia, poiché dell'attuazione del diritto comunitario nell'ordinamento interno, di fronte alla comunità europea (oggi, Unione europea), è responsabile integralmente e unitariamente lo Stato (*ex plurimis*, sentenze nn. 382 del 1993 e 632 del 1988), a questo — ferma restando, secondo quanto appena detto, la competenza «in prima istanza» delle Regioni e delle Province autonome — spetta una competenza, dal punto di vista logico, «di seconda istanza», volta a consentire a esso di non trovarsi impotente di fronte a violazioni del diritto comunitario determinate da attività positive o omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. Gli strumenti consistono non in avocazioni di competenze a favore dello Stato, ma in interventi repressivi o sostitutivi e suppletivi — questi ultimi anche in via preventiva, ma cedevoli di fronte all'attivazione dei poteri regionali e provinciali normalmente competenti — rispetto a violazioni o carenze nell'attuazione o nell'esecuzione delle norme comunitarie da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. La grande varietà di ipotesi in cui si verifica la suddetta esigenza di fornire allo Stato strumenti normativi ed esecutivi adeguati a far fronte alla sua responsabilità di ordine comunitario — il cui rispetto costituisce esso stesso essenziale interesse nazionale — è testimoniata non solo dalle previsioni legislative (ad esempio, per la disciplina in generale, art. 6, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 e artt. 9 e 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, nonché, rispetto alla Regione Trentino-Alto Adige e alle sue province, art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526), ma anche dalle numerose decisioni di questa Corte, nelle quali si è variamente confrontata l'esigenza di garanzia del principio autonomistico e del suo temperamento con la necessaria dotazione in capo allo Stato di poteri congrui, anche in via d'urgenza, rispetto alle sue responsabilità comunitarie (sentenze nn. 458 del 1995; 316 del 1993; 453 e 349 del 1991; 448 del 1990; 632 del 1988; 433 e 304 del 1987; 81 del 1979 e 182 del 1976). Tra tali poteri spiccano quelli di legislazione di principio e di dettaglio suppletiva e cedevole e quelli di indirizzo e coordinamento riconosciuti dall'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

c) Infine, e in deroga a quanto detto circa il rispetto del quadro costituzionale interno delle competenze, le norme comunitarie possono legittimamente prevedere, per esigenze organizzative proprie dell'Unione europea, forme attuative di sé medesime, e quindi normative statali derogatrici di tale quadro della normale distribuzione costituzionale delle competenze interne, salvo il rispetto dei principi costituzionali fondamentali e inderogabili. Così ha ritenuto questa Corte con la sentenza n. 399 del 1987, confermata dalla sentenza n. 224 del 1994, nella quale si è detto, con riferimento alle Province autonome del Trentino-Alto Adige, che la «particolare forza propria delle norme poste nello Statuto speciale [non] può essere tale da giustificare la sopravvivenza di competenze provinciali ..., una volta che le stesse vengano a contrastare con discipline adottate in sede comunitaria nonché con il riassetto organico dell'intera materia operato, in attuazione della normativa comunitaria, nell'ambito del diritto interno. In questi casi la competenza provinciale non può restare immutata, una volta che sia divenuto inoperante, in conseguenza della nuova disciplina attuativa introdotta dal legislatore statale, l'"originario presupposto" su cui la competenza stessa risultava fondata» ... (così ancora, da ultimo, nella sentenza n. 458 del 1995). Inutile dire, peraltro, che questa situazione non è quella normale e deve pertanto derivare con evidenza dalla normativa comunitaria, sulla base di esigenze organizzative che ragionevolmente facciano capo all'Unione europea stessa. Così, per esempio, è avvenuto nei casi decisi da questa Corte con le sentenze n. 382 del 1993 e n. 389 del 1995 (rispettivamente in materia di controlli veterinari alle frontiere e di predisposizione e attuazione di programmi operativi in materia di pesca). Nel primo caso, l'accentramento delle funzioni presso l'amministrazione statale è stato giustificato dalla circostanza che la direttiva comunitaria faceva riferimento «a un'attività unitaria a livello nazionale degli Stati membri» e, nel secondo, la medesima soluzione organizzativa, pur con la precisazione della necessaria intesa tra Stato e Regione, si è imposta — secondo quanto risulta dalla norma comunitaria — sia per la richiesta «unicità» dell'attività programmatica e di intervento dello Stato, sia per la previsione della relativa «decisione unica» da parte della Commissione europea, avente come destinatari gli Stati come tali e concernente l'approvazione delle proposte nazionali.

6.1. — Il caso di specie, nel quale si verifica l'anzidetta alterazione dell'ordine normale delle competenze previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, deve essere risolto alla stregua dei principi ora enunciati, con riferimento, in particolare, a quello enunciato *sub c*).

L'art. 9 del regolamento CEE n. 2092/91 — dopo aver previsto al n. 1 «un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti» — stabilisce al n. 4 che, ove il sistema di controllo sia affidato a organismi privati (come è avvenuto in Italia col sistema degli «organismi riconosciuti»), «gli Stati membri designano un'autorità incaricata del riconoscimento e della sorveglianza di tali organismi».

All'espressione ora evidenziata, nella logica del regolamento comunitario, non può essere assegnato, anche letteralmente, il significato di un'unica autorità centrale. Del resto, specialmente in presenza dei poteri statali indicati alla lettera *b*) del precedente punto 5, idonei ad assicurare l'osservanza degli obblighi comunitari da parte delle Province ad autonomia speciale nella materia in questione, mancano ragioni costringenti per considerare necessaria la scelta del legislatore di accentrare presso organi statali le funzioni di controllo, in senso lato, in materia di agricoltura biologica.

Una contraria interpretazione apparirebbe già a prima vista come una forzatura, rispetto all'esigenza di cui la norma comunitaria è espressione, che è quella di prevedere un controllo pubblico e quindi, come testualmente detto, un'autorità incaricata dello stesso (indipendentemente dalla sua configurazione), nel caso in cui il sistema di attuazione del regolamento comunitario si incentri su poteri attribuiti a soggetti privati autorizzati (come è nella scelta del legislatore italiano). D'altro canto, e a riprova, nel diverso caso in cui il sistema di controllo instaurato dallo Stato si basi non su soggetti (o «organismi») privati, ma su poteri pubblici, il già citato n. 1 dell'art. 9 testualmente prevede la possibile esistenza di «una o più autorità di controllo», le quali, data la loro natura, non danno luogo (a differenza degli organismi privati) all'esigenza di un loro riconoscimento e di una loro sorveglianza.

È dunque lo stesso regolamento comunitario a non voler imporre alcun sistema accentrato, quando si tratti di autorità pubbliche di controllo, e non si vede per quale motivo a tale accentramento dovrebbe pervenirsi — con conseguente espropriazione a danno delle competenze provinciali — nel caso in cui il sistema prescelto dallo Stato faccia perno invece su soggetti privati, a loro volta da sottoporre a «riconoscimento e sorveglianza» pubblici.

6.2. — Caduto così l'argomento fondamentale sul quale giustificare la sottrazione alle Province ricorrenti e l'assegnazione all'amministrazione statale delle funzioni in questione, si deve dichiarare l'incostituzionalità dell'impugnato decreto legislativo n. 220 del 1995. Stante l'unitarietà della disciplina in esso contenuta basata — sull'incostituzionale spostamento a livello governativo di funzioni provinciali — tale declaratoria non può non investirlo nel suo complesso.

Tuttavia, la declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto legislativo in esame — dipendendo dalla violazione di parametri concernenti la posizione costituzionale particolare dei soggetti ricorrenti — deve corrispondere alla dimensione del vizio accertato, e pertanto l'annullamento che a tale declaratoria consegue opera solo relativamente all'ordinamento delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

A seguito della presente decisione, restano in vigore nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, le leggi provinciali di Trento 10 giugno 1991, n. 13 e di Bolzano 30 aprile 1991, n. 12 — impregiudicato il problema della loro conformità al nuovo quadro normativo comunitario — adottate in epoca anteriore alla regolamentazione comunitaria, rispetto alla quale l'impugnato decreto legislativo costituiva attuazione. Alle eventuali esigenze di garanzia di un quadro nazionale, nel quale trovi armonico posto tanto la particolare situazione delle Province ricorrenti quanto la responsabilità che di tale quadro e della sua rappresentazione unitaria di fronte alla Commissione (art. 15 del regolamento CEE n. 2092/91) lo Stato assume nei confronti dell'Unione europea, potrà farsi fronte attraverso l'esercizio dei poteri più sopra indicati (punto 5, lettera *b*).

7. — La dichiarazione d'incostituzionalità per violazione delle norme sulle competenze delle Province ricorrenti assorbe ogni altra censura prospettata, in particolare la pretesa violazione da parte del legislatore delegato dell'art. 42 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, là ove prevede (secondo comma, lettera *a*) che l'individuazione dell'autorità di controllo avvenga «d'intesa con le regioni». Né l'esame di questo punto sarebbe rilevante in una prospettiva rovesciata, per sostenere che, essendosi tale «intesa» in ipotesi realizzata tra lo Stato e le Province ricorrenti, la normativa conseguente del decreto legislativo delegato, in quanto concordata, sarebbe, per così dire, immune dal giudizio di costituzionalità per vizio d'incompetenza. L'ordine costituzionale delle competenze, infatti, essendo indisponibile, non può dipendere da accordi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi, dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico), relativamente alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 1996.

Il presidente: FERRI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0614

N. 127

Sentenza 17-24 aprile 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Sicilia - Personale regionale e degli enti locali - Processi di mobilità degli operatori della formazione professionale - Garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e dell'EsA - Alloggi delle forze dell'ordine - Rinvio elezioni consigli circoscrizionali - Disciplina transitoria della caccia - Provvidenze in favore delle ditte Stat e Camarda e Drago - Disparità di trattamento per l'inquadramento dei dipendenti secondo una definizione restrittiva dell'anzianità valutabile - Ingiustificata modificazione dei criteri per la determinazione del prezzo degli alloggi occupati dagli appartenenti alle forze dell'ordine - Immotivato depauperamento del patrimonio pubblico - Illegittimità costituzionale - Inammissibilità - Non fondatezza - Cessazione della materia del contendere.

(Legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995, art. 1, commi primo, secondo, terzo, settimo e ottavo, e art. 3; legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995, art. 4, comma secondo; legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995, art. 5; legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995, art. 1, commi quarto, quinto e sesto, e art. 6; legge approvata dall'assemblea regionale siciliana, art. 2; legge approvata dall'assemblea regionale siciliana art. 7).

[Cost., artt. 3, 11, 51, 97, 81, quarto comma, 101, 103; statuto regione siciliana, artt. 12, 14 e 17, lett. f)].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995 (Disposizioni concernenti il personale regionale e degli enti locali. Processi di mobilità degli operatori della formazione professionale. Garanzie occupazionali per il personale dei consorzi bonifica e dell'ESA. Alloggi delle forze

nell'ordine. Rinvio elezioni consigli circoscrizionali. Disciplina transitoria della caccia. Provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 24 maggio 1995, depositato in cancelleria il 1° giugno 1995 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 1995.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1996 il giudice relatore Massimo Vari;

Udito l'Avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il ricorrente e gli Avvocati Giovanni Pitruzzella, Francesco Castaldi, Laura Ingargiola, Giovanni Lo Bue e Francesco Torre per la Regione.

Ritenuto in fatto

1.1. — Con ricorso notificato il 24 maggio 1995, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 11, 51, 53, 81, quarto comma, 97, 101, 103 della Costituzione e agli artt. 12, 14, 17, lettera f), dello Statuto speciale, dell'intero testo e di vari articoli della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995 (Disposizioni concernenti il personale regionale e degli enti locali. Processi di mobilità degli operatori della formazione professionale. Garanzie occupazionali per il personale dei consorzi bonifica e dell'ESA. Alloggi delle forze dell'ordine. Rinvio elezioni consigli circoscrizionali. Disciplina transitoria della caccia. Provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago).

La legge impugnata riproduce le disposizioni oggetto di precedenti ricorsi del medesimo Commissario dello Stato, disposizioni abrogate espressamente con il disegno di legge n. 1017, approvato nella stessa seduta del 16 maggio, al fine, secondo quanto risulta dai lavori preparatori, di rendere possibile la promulgazione della legge limitatamente alle norme non oggetto di gravame e, al contempo, di non precludere il giudizio della Corte sulle norme impuginate.

Sostiene il ricorrente che la anomala procedura seguita non trova giustificazione, in quanto il Presidente della Regione avrebbe potuto procedere, come molte volte in passato, alla promulgazione per intero della legge, senza impedire alla Corte di decidere sulle impugnative.

Tale procedura contrasta, oltre che con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, con l'art. 12 dello Statuto speciale, in quanto è mancata totalmente una valutazione nel merito, da parte della commissione competente, poiché ci si è limitati a riproporre le norme già impuginate, «peraltro attinenti a materie di competenza di commissioni diverse dalla Iª Affari Istituzionali, ai sensi dell'art. 62 del regolamento interno dell'ARS».

Si chiede, quindi, alla Corte, una pronuncia che faccia chiarezza sull'annosa problematica della promulgazione parziale delle leggi regionali siciliane.

1.2. — L'art. 1 della legge regionale impugnata riproduce le disposizioni contenute negli artt. 12, 13, 14, 15, 20 e 21 del disegno di legge n. 815 del 1995, avverso il quale è stato promosso il ricorso n. 32 del 1995.

Nell'assumere violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, si osserva che i commi 2 e 3 del suddetto articolo sostanzialmente consentirebbero l'inquadramento, anche in sovrannumero, nella qualifica superiore del personale ammesso con riserva ai concorsi banditi ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 21 del 1986 ed escluso in quanto privo del possesso dei requisiti prescritti (inquadramento nei ruoli regionali alla data dell'11 maggio 1986) e per di più rimasto soccombente con decisioni già passate in giudicato.

Il Commissario dello Stato, rilevato che l'intento è quello di una sanatoria che elimini la disparità di trattamento venutasi a creare tra soggetti che, pur versando nelle medesime condizioni, hanno subito diversa sorte, osserva che la disposizione estende la promozione conseguita illegittimamente da taluni, ma ormai divenuta irreversibile per il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dei ricorsi, agli altri soggetti per i quali l'esclusione, essendo stata correttamente motivata, è rimasta indenne nel primo e nel secondo grado di giudizio.

Si sostiene che «la circostanza che in precedenza e per taluni casi la legge sia stata erroneamente interpretata ed applicata non può dare di certo luogo alla disparità di trattamento invocata, non potendosi ammettere che l'Amministrazione, per il solo fatto che in passato sia incorsa in errore, debba perpetuare, per un malinteso principio di eguaglianza, tale illegittimo comportamento per tutte le fattispecie analoghe che siano occorse, o che possano successivamente verificarsi».

Al contrario, qualora la disposizione in questione trovasse applicazione, si verrebbe a determinare una illegittima ed immotivata disparità di trattamento tra i soggetti beneficiati dalla stessa e tutti quei dipendenti che non hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi, ritenendo di non essere in possesso dei prescritti requisiti, nonché nei confronti del personale regionale che ha partecipato, superandolo, al concorso perché in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 1 della legge regionale n. 21 del 1986.

Viene denunciato anche il primo comma dell'articolo in esame, a causa dell'ingiustificata disparità cui dà luogo per il fatto di escludere dalla partecipazione ai concorsi previsti dalla norma transitoria di cui alla legge regionale n. 21 del 1986 quei dipendenti che si trovano nelle stesse condizioni di coloro ai quali sia stato riconosciuto dagli organi giurisdizionali, in base al vecchio testo della norma, il servizio di ruolo prestato anche presso altre amministrazioni.

Del pari in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione risulterebbe il quarto comma, destinato a concedere, anche se ai soli fini giuridici, un ingiustificato vantaggio a quei dipendenti che hanno partecipato al concorso previsto dalla lettera b) dell'art. 1 della legge n. 21 del 1986 e che quindi, presumibilmente, alla data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 1985, n. 41, non erano in possesso del diploma di laurea, conseguito successivamente.

Tale vantaggio consisterebbe nell'equiparare la loro situazione a quella di coloro che hanno conseguito il passaggio alla qualifica di dirigente ai sensi della lettera a) del medesimo art. 1, in quanto già in possesso di laurea conseguita al momento dell'entrata in vigore della citata legge n. 41 del 1985.

L'ipotesi che tale equiparazione avrebbe un significato ed una portata soltanto formale (essendo stati inquadrati nella qualifica di dirigente con la stessa decorrenza i dipendenti selezionati con i due distinti metodi, di cui alle lettere a) e b), dell'art. 1 della legge n. 21 del 1986) e che pertanto la norma non determinerebbe alcuna ingiustificata disparità di trattamento, è contraddetta dal disposto dell'art. 12 della legge regionale n. 41 del 1985 sopra richiamata, che prevede che «alla qualifica di dirigente superiore si accede mediante concorso al quale sono ammessi i dirigenti muniti di diploma di laurea richiesto per l'accesso alla relativa qualifica».

Rilevato che altri vantaggi ingiustificati potrebbero derivare da future norme che disciplinino l'accesso alla qualifica superiore, dando la precedenza ed una particolare valutazione ai soggetti inquadrati nella qualifica di dirigente ai sensi della lettera a) dell'art. 1 della legge n. 21 del 1986, si sostiene che non è chiaro il motivo per cui tale equiparazione viene prevista dal legislatore dopo circa nove anni, in presenza di situazioni giuridiche già consolidate e che, senza alcuna plausibile giustificazione di interesse pubblico, verrebbero sconvolte. Si soggiunge che non appare ammissibile, anzi si appalesa arbitrario, il trattamento riservato soltanto a coloro che hanno conseguito il titolo di studio superiore nel periodo considerato dalla norma, e non anche a coloro i quali, pur avendo sostenuto gli esami di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge regionale n. 21 del 1986, si sono laureati in epoca successiva.

Analoghe censure, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, vengono rivolte al comma quinto, nel quale si prevede, anche qui dopo ben quasi nove anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 21 del 1986, l'ampliamento della sfera dei destinatari di un più favorevole trattamento pensionistico, in un momento in cui, a livello nazionale, si chiedono sacrifici in sede di revisione del trattamento previdenziale.

La norma contrasterebbe, altresì, con il «principio generale del pubblico impiego», oltretutto con quello dell'affidamento, in quanto dalla data di pubblicazione del bando i cittadini possono determinarsi in ordine alla partecipazione al concorso.

Il comma sesto violerebbe, poi, gli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione: formulata in termini estremamente generici e priva di giustificazione plausibile in ordine ai reali motivi che hanno indotto il legislatore regionale a porla in essere, la norma si appalesa come una sorta di sanatoria di atti illegittimi e di comportamenti di sospetta illiceità.

Pur nella consapevolezza che, secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, non sussiste una preclusione di principio per le leggi di sanatoria, il Commissario dello Stato rammenta, per le stesse, il duplice limite del rispetto del principio della parità di trattamento e della non indebita interferenza nei confronti dell'esercizio della funzione giurisdizionale (sentenze nn. 346 del 1991 e 94 del 1995).

Peraltro, la norma in esame tenderebbe a fornire copertura legislativa a provvedimenti illegittimi e sarebbe diretta ad esonerare da responsabilità patrimoniali gli amministratori che tali provvedimenti abbiano posto in essere nei riguardi di personale precario che, malgrado l'annullamento dei provvedimenti di assunzione, è stato trattenuto in servizio e regolarmente retribuito.

Non risultando chiara la sorte dei provvedimenti annullati, e cioè se siano stati eventualmente impugnati in sede giurisdizionale e con quale esito, né se siano stati eventualmente reiterati, appare suffragata la supposizione che, con la norma in questione, si tenda a sovvertire l'ordine delle competenze stabilito dall'ordinamento giuridico.

Secondo il ricorso, anche gli ultimi due commi dell'art. 1 si appalesano in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione: essi estendono la disciplina di cui all'art. 48 della legge 3 novembre 1993, n. 30 al personale di cui all'art. 10 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, con il solo intento di arrecare benefici alle tre unità di personale che, provenienti dall'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra, si troverebbero ad essere inquadrati nel ruolo speciale transitorio di cui all'art. 8 della legge regionale n. 53 del 1985, venendo così a concretizzarsi una assunzione nominativa *ope legis*, con elusione delle ordinarie procedure di reclutamento del personale pubblico.

In ulteriore ed evidente contrasto con l'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo del buon andamento, le norme in questione non lascerebbero evincere motivazioni né ragionevoli finalità che giustificano l'inserimento di nuovo personale nelle strutture regionali. Né tantomeno è fatto alcun riferimento alle modalità ed ai criteri della susseguente collocazione nei rispettivi ruoli.

1.3. — L'art. 2 della legge impugnata, che riproduce l'art. 9 del disegno di legge n. 786 del 1995, già oggetto del ricorso n. 31 del 1995, viene censurato per contrasto con gli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, nonché con l'art. 17, lettera f), dello Statuto speciale.

La norma denunciata, autorizzando l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza, la formazione professionale e l'emigrazione ad attuare i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale, ed in particolare dall'art. 27 di quest'ultimo, non sfuggirebbe, secondo il ricorrente, alle censure già prospettate in passato avverso disposizioni analoghe, apparendo altresì incongrua rispetto al fine che si intende raggiungere.

Rilevato che la disposizione censurata, con una formulazione generica e volutamente ambigua, concreta l'ennesimo ulteriore tentativo di garantire ad ogni costo il mantenimento delle retribuzioni al personale interessato, si osserva che il contratto collettivo il cui art. 27 si intende attuare disciplina i rapporti di lavoro fra lavoratori ed enti gestori dei corsi; rapporti ai quali è estranea l'amministrazione regionale, che è solo ente finanziatore. Secondo il ricorso, è ininfluenza, sotto questo profilo, il richiamo operato dall'art. 2 della legge regionale n. 25 del 1993 alla contrattazione collettiva ed allo «scaturente» diritto dei lavoratori al mantenimento dell'attività lavorativa e del trattamento economico, trattandosi di precetto che non si rivolge all'amministrazione regionale, ma ai soggetti privati datori di lavoro. La norma impugnata introduce, tra l'altro, arbitrarie disparità di trattamento in favore dei soggetti destinatari (limitando l'intervento soltanto ai dipendenti rimasti totalmente privi di incarico e non estendendolo anche a quelli di cui sia stato ridotto l'orario di servizio), e confligge con la disciplina regionale che regola l'accesso alla pubblica amministrazione.

Rilevato, altresì, che non viene compiuto alcun riferimento alle cause che hanno determinato la contrazione dell'attività formativa, potendosi, pertanto, farvi rientrare anche fattispecie inerenti a difficoltà operative dei singoli enti, si osserva che soltanto qualora manchino del tutto le condizioni per il reinserimento dei lavoratori negli enti di formazione è previsto e giustificato l'intervento dell'Assessore «con il quale si individuano di intesa con le organizzazioni sindacali, e le eventuali disponibilità esistenti e, previa sottoscrizione di apposite convenzioni, l'utilizzazione nella pubblica amministrazione del personale in mobilità». La disposizione denunciata, lungi dal coordinare e conciliare le previsioni contrattuali con i principi in materia di assunzione nella pubblica amministrazione, introduce una norma assolutamente generica, di impossibile o quantomeno difficilissima applicazione, per la mancata individuazione degli strumenti che l'Assessore deve mettere in opera.

Rilevata, poi, la totale mancanza di idonea copertura finanziaria per le spese derivanti dall'attuazione della mobilità esterna del personale nell'ipotesi «che qui si intende categoricamente escludere», di utilizzazione diretta del personale da parte della Regione, si osserva che il coinvolgimento dell'Assessore regionale nell'attuazione della mobilità implicherebbe un'automatica attivazione dei particolari meccanismi di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, riconducibili sostanzialmente alla gestione o promozione di corsi di riqualificazione o di conversione professionale o, in *extrema ratio*, la stipula di convenzioni fra l'amministrazione, gli enti e le organizzazioni sindacali per l'utilizzazione dei lavoratori rimasti totalmente privi di incarico; meccanismi che comporterebbero, fuor di dubbio, l'assunzione di oneri finanziari a carico dell'amministrazione regionale.

Il ricorso ritiene che unico intento del legislatore sia quello di tentare di assicurare ai soggetti già destinatari delle precedenti disposizioni, il mantenimento della retribuzione goduta, configurando indirettamente e surrettiziamente un anomalo intervento di assistenza sociale in favore di ristrette categorie di lavoratori privi di occupazione che, pur non andando esente dai prescritti controlli in sede amministrativa e contabile, è censurabile sotto il profilo del mancato rispetto del principio di eguaglianza nei confronti di tutti i dipendenti di enti o strutture o aziende private convenzionate con l'amministrazione regionale per l'espletamento di servizi di interesse pubblico.

Tale intervento contrasterebbe altresì con l'art. 97 della Costituzione, in quanto sarebbe immesso in servizio personale selezionato al di fuori delle ordinarie procedure concorsuali, in base a criteri che terrebbero conto della anzianità di servizio maturata nel settore e del carico di famiglia: la tutela del mantenimento dell'occupazione di una categoria specifica di lavoratori dipendenti da enti privati verrebbe ritenuta preminente rispetto al perseguimento dell'interesse pubblico all'efficienza dell'amministrazione.

1.4. — Le disposizioni contenute nell'art. 3 — che riproducono pedissequamente le previsioni dell'art. 30, commi 2, 3, 7, e dell'art. 33 di un precedente disegno di legge, approvato dall'Assemblea regionale il 7 aprile 1995, avverso le quali è stato proposto il ricorso n. 28 del 1995 — vengono denunciate per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Ad avviso del Commissario dello Stato, se, da un canto, si è ritenuto ragionevole e confacente alle attribuzioni demandate dalla nuova normativa ai consorzi di bonifica — preposti essenzialmente alla erogazione di servizi per la gestione e la manutenzione delle opere realizzate in ausilio delle attività economiche dei consorziati — la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle preesistenti situazioni di precariato in cui versavano gli operai ed i braccianti agricoli, così come disposto dal primo comma dell'art. 30 del sopra richiamato disegno di legge, non altrettanto plausibile si appalesa la estensione che il primo comma dell'articolo censurato fa del medesimo trattamento ai soggetti che nel triennio 1992/1994 abbiano svolto incarico di prestazione d'opera per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi nel suddetto triennio.

Premesso che i destinatari delle due previsioni versano in situazioni profondamente diverse quanto al servizio svolto, sia dal punto di vista quantitativo, sia qualitativo, si osserva che la deroga alla regolare procedura di reclutamento del personale presso la struttura pubblica può trovare adeguata motivazione nell'esigenza di sanare pregresse consolidate situazioni di precariato di lavoratori, le cui prestazioni vengono ritenute necessarie anche per la prosecuzione delle attività cui detto personale era in precedenza preposto. Detta deroga, invece, non può supportare l'assunzione a tempo indeterminato di una categoria di soggetti non legati da rapporti di lavoro subordinato e preposti preminentemente ad attività degli enti disciolti.

La stessa natura del contratto di prestazione d'opera è, del resto, inconciliabile con la quantificazione e la rilevazione dell'orario di servizio espletato, necessarie ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari della norma.

Si assume, pertanto, disparità di trattamento, perché, mentre per i braccianti agricoli e gli operai è stato richiesto un lasso di tempo considerevole ai fini dell'ammissione al nuovo rapporto di lavoro, per gli altri si ritiene sufficiente un periodo notevolmente inferiore e di difficile rilevazione.

Ulteriore disparità di trattamento si realizzerebbe nei confronti dei soggetti di cui al quarto comma dell'art. 30 del menzionato disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale il 7 aprile 1995, i quali, avendo prestato servizio per un periodo inferiore a 250 giornate lavorative nel triennio in considerazione (quindi più dei sei mesi richiesti per i destinatari della disposizione oggetto di gravame), si vedono riconosciute soltanto limitate garanzie occupazionali.

Il secondo comma dell'art. 3 qui impugnato, assicurando congrue garanzie occupazionali, a semplice richiesta, ai prestatori d'opera non rientranti nei benefici di cui al primo comma, senza indicazione alcuna di un limite minimo di servizio prestato, che può essere, quindi, ipoteticamente, anche di un solo giorno, appare disposizione contraddittoria e illogica, data la natura giuridica della *locatio operis*.

In conclusione, i commi 1 e 2, nei fatti, autorizzano assunzioni dirette e nominative, precluse agli enti pubblici, la cui illegittimità risulta ancor più evidente se si considera che i beneficiari non saranno sottoposti ad alcuna prova selettiva, eccezione fatta per il vaglio dei titoli di studio e dei carichi di famiglia, in relazione al richiamo operato alla procedura di cui all'art. 19, quarto comma, della legge regionale n. 25 del 1993.

Le medesime considerazioni valgono, ad avviso del Commissario dello Stato, a sostenere la censura di incostituzionalità del terzo comma, che disciplina l'assunzione «a domanda» presso i consorzi di personale dell'ASCEBEM. Si è, infatti, tralasciato di considerare del tutto il principio di buon andamento della pubblica amministrazione: capovolgendo il principio di cui all'art. 97 della Costituzione, si è ritenuto preminente l'interesse dei singoli destinatari delle norme oggetto di censura al mantenimento dell'attuale rapporto di lavoro precario e temporaneo, rispetto alle esigenze di funzionamento e di organizzazione degli uffici pubblici.

Le esigenze di carattere organizzativo dei nuovi enti (ridotti, peraltro, da 23 a 11) avrebbero dovuto, infatti, comportare un più razionale utilizzo del personale di ruolo proveniente dai disciolti consorzi ed un conseguente minore ricorso a nuove assunzioni, da considerare ammissibili soltanto dopo l'avvenuta approvazione delle nuove piante organiche predisposte in relazione alla rilevazione dei carichi di lavoro e tenuto conto anche del personale già dipendente.

Non esenti dalle stesse considerazioni sono, inoltre, le previsioni dei successivi commi 4, 5 e 6, «rivolte a mantenere i livelli occupazionali dei quasi 800 braccianti agricoli utilizzati per esigenze relative all'esecuzione di lavori condotti in amministrazione diretta dall'Ente di sviluppo agricolo».

L'estensione ai predetti soggetti del trattamento riservato agli operai stagionali dei consorzi non sarebbe giustificabile, «atteso che la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro stagionale di quasi 500 unità non è correlata al verificarsi di sopravvenute esigenze di servizio dell'Ente presso il quale essi prestano la loro opera» (del resto oltre il 35% dei destinatari, prestando servizio presso il Centro di meccanizzazione agricola di una sola Provincia, risulta palesemente sovradimensionato rispetto alle prevedibili esigenze dei luoghi e in relazione al previsto limite chilometrico di utilizzazione).

Riguardo alla quantificazione della spesa, si osserva che, a fronte della previsione di soli 8 miliardi di lire per la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro in parola ed il mantenimento a regime delle garanzie occupazionali, risulta che la spesa sostenuta dall'amministrazione ammonta, rispettivamente, per gli anni 1993 e 1994, a lire 12.726.000.000 e a lire 14.645.000.000. I maggiori oneri dovrebbero essere fronteggiati con gli ordinari trasferimenti in favore dell'ESA, con possibili conseguenti negative refluenze anche sull'ordinaria gestione dell'Ente.

1.5. — Il Commissario dello Stato impugna altresì l'art. 4 della legge regionale, che riproduce le previsioni dell'art. 6 del precedente disegno di legge n. 894 del 1995, impugnato con il ricorso n. 30 del 1995.

Nel denunciare il suddetto articolo per violazione dei principi di cui agli artt. 97 e 53 della Costituzione, si rileva che il legislatore siciliano, a pochi mesi dalla entrata in vigore della legge regionale n. 43 del 1994, regolatrice della materia in questione, nel cui ambito sono ricompresi anche gli immobili occupati dagli appartenenti alle forze dell'ordine, ai sensi della precedente legge regionale n. 54 del 1985, ritorna sull'argomento, introducendo una norma volta a modificare irragionevolmente i criteri di determinazione del prezzo di vendita degli stessi.

La precedente disposizione, contenuta nell'art. 6 della legge regionale n. 43 del 1994, escludeva espressamente che gli immobili in questione potessero essere ceduti al prezzo determinato ai sensi del precedente art. 2, cioè valutati *ope legis* come appartenenti alla categoria catastale A/4 (abitazioni popolari), rinviando implicitamente per la quantificazione del prezzo di vendita al criterio del valore venale del bene, anche in ragione del fatto che, per gli immobili in questione, acquistati da privati secondo la legge regionale n. 54 del 1985, non erano state osservate le limitazioni proprie dell'edilizia residenziale pubblica, risultando essi di superficie utile superiore a quella definita dall'art. 16 della legge n. 457 del 1978.

In questo contesto la nuova disciplina violerebbe il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto «lungi dal perseguire una finalità pubblica, causerebbe un immediato depauperamento del patrimonio pubblico», dal momento che il prezzo di vendita degli immobili in questione, classificati in massima parte in categoria catastale A/2 (case di civile abitazione) ed, inoltre, di recente costruzione, risulterebbe notevolmente inferiore a quello di acquisto ed al valore effettivo di mercato.

Né gli introiti derivanti dalla vendita potrebbero «sufficientemente essere destinati per l'acquisto o la realizzazione d'altrettanti immobili da utilizzare per il fine originariamente perseguito», e tuttora avvertito, di soddisfare le esigenze abitative della categoria degli appartenenti alle forze dell'ordine, impegnate in Sicilia per contrastare il fenomeno della criminalità organizzata.

Né, infine, l'iniziativa legislativa in questione potrebbe ritenersi finalizzata «a colmare situazioni di deficit finanziario degli enti gestori, che in astratto potrebbe giustificare la cessione a prezzi ridotti se immediatamente produttiva di entrate».

Sotto altro profilo la suddetta iniziativa legislativa violerebbe l'art. 53 della Costituzione, in quanto «darebbe origine indirettamente ad una elusione fiscale in favore degli acquirenti, perché le imposte derivanti dagli atti di compravendita sarebbero inevitabilmente riferite ad una rendita catastale notevolmente inferiore rispetto a quelle effettive determinate dalla Direzione del Catasto».

1.6. — L'art. 5 della legge regionale ripropone una disposizione già impugnata con il ricorso n. 29 del 1995, riguardo alle elezioni dei consigli circoscrizionali, in base alla quale le elezioni relative alla prima tornata elettorale, secondo l'art. 169 della legge regionale n. 16 del 1963, e successive modificazioni, sono rinviate alla seconda tornata prevista dalla medesima disposizione: tale norma sarebbe, ad avviso del ricorrente, «affetta da illogicità manifesta», in palese violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Senza motivi plausibili, infatti, il legislatore regionale avrebbe voluto interrompere le procedure già in atto (fin dalla indizione, con decreto dell'Assessore per gli enti locali del 10 marzo 1995) per il rinnovo dei consigli circoscrizionali di Bagheria e Siracusa, elezioni che,

tra l'altro, hanno avuto luogo il 15 maggio 1995, rinviando le elezioni stesse al secondo turno autunnale, con «indubbio pregiudizio» del diritto dei cittadini di esprimere il proprio voto in tempi predeterminati e di «accedere, alle scadenze naturali, alle cariche pubbliche per le quali intendano candidarsi».

1.7. — Viene impugnato, altresì, l'art. 6 della legge che, riproducendo una disposizione già oggetto anch'essa del ricorso n. 29 del 1995, introduce una disciplina transitoria dell'attività venatoria, valida sino al 31 gennaio del 1996. Tale disciplina sarebbe lesiva dei principi contenuti nella legge n. 157 del 1992, che si configurano quali norme fondamentali di riforma economico-sociale, nonché dell'art. 14 dello Statuto speciale e dell'art. 11 della Costituzione. Infatti, con tale norma, il legislatore regionale richiamerebbe in vita la legge regionale n. 37 del 1981, «anche nelle parti divenute illegittime a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 157 del 1992», in particolare per quanto attiene alle specie cacciabili, che, nell'art. 19 della legge regionale n. 37 del 1981 appaiono più ampie di quelle individuate dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992: l'elencazione delle specie cacciabili costituisce «l'oggetto minimo inderogabile della protezione che lo Stato, anche in adempimento degli obblighi assunti in sede internazionale e comunitaria, ha ritenuto di dover offrire al proprio patrimonio faunistico»; né questa censura può essere superata in base ai commi 1 e 2 dell'articolo in questione, che si limitano a rinviare all'art. 18 della citata legge statale soltanto relativamente ai periodi di caccia. Inoltre, il secondo comma dell'art. 6 vanifica un aspetto qualificante della normativa statale di riforma, consistente nella pianificazione degli ambiti territoriali nei quali può svolgersi la caccia, in quanto, nella norma regionale, si sostituisce l'autorità centrale (l'Assessore regionale) a quelle locali (le Province, secondo la legge statale). Infine, la disciplina transitoria introdotta influisce indirettamente sul sistema sanzionatorio penale, in quanto, prevedendo, fino al 31 gennaio 1996, l'attività venatoria nei confronti di specie protette dalle norme statali, renderebbe esenti dalle sanzioni di cui all'art. 30 della legge n. 157 del 1992 i cacciatori siciliani.

1.8. — Circa l'art. 7 della legge impugnata, vengono riproposte le censure già alla base del ricorso n. 33 del 1995, in riferimento al mancato rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la norma, disponendo la erogazione di contributi in favore di due sole aziende di trasporto, costituisce una deroga alla disciplina nazionale e regionale con cui si dispongono misure in favore degli imprenditori che hanno subito danni patrimoniali a causa del rifiuto opposto a richieste estorsive, con conseguente disparità di trattamento tra le vittime dell'estorsione. Inoltre, la disposizione, non subordinando l'erogazione a congrue modalità e procedure che assicurino il rispetto della finalità perseguita, colliderebbe con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Né varrebbe a giustificare l'intervento legislativo in questione il riferimento ad eventuali finalità socio-assistenziali in favore dei dipendenti delle aziende danneggiate, in quanto detto intervento non può trovare fondamento nella competenza, meramente concorrente, che spetta alla Regione in materia di assistenza sociale.

2.1. — Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale si è costituita la Regione siciliana, sostenendo la infondatezza del ricorso, anzitutto quanto alle censure rivolte avverso la legge nel suo complesso. Assume la Regione resistente che la abrogazione delle disposizioni censurate, prima della decisione della Corte, è lo strumento a disposizione dell'organo legislativo per valutare la opportunità di espungere certe norme dal contenuto della legge, di cui l'Assemblea regionale si è servita nel caso in esame, mentre la promulgazione parziale costituisce espressione di una scelta discrezionale del Presidente della Regione. Al tempo stesso, si è ritenuto, con una valutazione di tipo politico, insindacabile dal giudice costituzionale, di riprodurre, in un nuovo disegno di legge, il contenuto delle disposizioni impuginate, anche per consentire il sindacato di costituzionalità. Né da ciò potrebbe derivare una violazione del regolamento dell'Assemblea regionale, violazione che, tra l'altro, non potrebbe dar luogo ad una pronuncia della Corte. Quanto alla violazione dell'art. 12 dello Statuto speciale, si afferma che l'esame in Commissione è stato effettuato, mentre non rileva il fatto che questo sia stato più o meno approfondito, ovvero si sia incentrato sulla opportunità di riprodurre le norme già abrogate.

2.2. — Quanto all'art. 1, commi 2 e 3, si osserva che «il legislatore regionale è intervenuto per porre rimedio ai problemi applicativi derivati dalla formulazione dell'art. 1 della legge n. 21 del 1986», che ha determinato un «folto contenzioso», sicché le norme in questione, volte a rimediare a disparità di trattamento, si giustificano proprio alla luce degli artt. 3 e 97 della Costituzione. In particolare, dopo che costanti pronunzie del giudice amministrativo avevano stabilito che, ai fini dei concorsi previsti dall'art. 1 della legge regionale n. 21 del 1986, si doveva valutare anche l'anzianità maturata preruleo, l'Amministrazione tornava a pronunziare provvedimenti di esclusione soltanto nei confronti di una parte dei dipendenti, con la motivazione che gli stessi non avrebbero potuto partecipare ai concorsi, perché non inquadrati nei ruoli regionali alla data di entrata in vigore della legge.

Ricordato che il problema è venuto a riguardare essenzialmente personale che, in base alla legge regionale n. 8 del 1981, fu inserito in graduatorie contemplate in un provvedimento registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1986, e pubblicato il 31 maggio successivo, si rileva che la disposizione dell'art. 1, secondo comma, tende a ricondurre a coerenza il sistema, rispetto alla disciplina successiva-mente introdotta in materia dalla legge regionale n. 8 del 1993.

Riguardo al primo comma, «lungi dal determinare situazioni di disparità», esso si giustifica per l'esclusivo rilievo attribuito all'anzianità maturata nel ruolo, in base al particolare meccanismo di selezione previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 21 del 1986. Si osserva che ad escludere la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione basterebbe il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui si giustifica un trattamento differenziato per la stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo.

Ad un intento riparatorio si ispirerebbe anche la disposizione di cui al quarto comma, poiché «la retrodatazione della rilevanza del possesso del titolo del diploma di laurea era apparsa illogica nonché lesiva della posizione di quei dipendenti regionali che, per l'appunto, avevano conseguito il suddetto diploma prima che fosse entrata in vigore la legge n. 21 del 1986».

Quanto al comma 5, i rilievi proposti risultano generici ed esprimono un ipotetico contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Di qui l'inammissibilità della questione, per l'ipotesicità e l'indeterminatezza delle censure. In ogni caso, poi, se il parametro è costituito dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, non si vede rispetto a quali soggetti e per quali motivi sia sorta una disparità di trattamento.

Circa i commi 6 e 7, la memoria sostiene che deve ammettersi, come affermato da questa Corte, «la costituzionalità delle norme di sanatoria se dirette a tutelare un qualche pubblico interesse».

2.3. — In ordine alla censura avverso l'art. 2, concernente il personale della formazione professionale, la difesa della Regione sostiene che la norma impugnata si differenzia da quella dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 437 del 1994, in quanto quella attuale, al contrario della precedente, persegue l'obiettivo di utilizzare effettivamente il personale in mobilità, facendo con ciò venir meno l'aspetto assistenzialistico.

Rilevato, inoltre, che la Regione sarebbe vincolata, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, ad adeguare i suoi interventi al contenuto del contratto collettivo, si evidenzia che quest'ultimo non si limita a disciplinare la posizione del personale nei confronti dei rispettivi enti, ma prevede adempimenti ed oneri che gravano direttamente sulle Regioni, dei quali l'art. 27 costituisce un esempio. Proprio la totale attuazione di tale articolo incontra un limite nella incompleta disciplina dettata dalla legge regionale n. 24 del 1976, sicché non può contestarsi il diritto dell'Assemblea regionale ad intervenire legislativamente, onde consentire la piena attuazione degli obblighi contrattuali già assunti, secondo quanto sostenuto, tra l'altro, dal Consiglio di Giustizia amministrativa.

Osservato che è priva di fondamento la censura di disparità di trattamento, in quanto una apposita disposizione per i dipendenti ai quali sia stato ridotto l'orario di lavoro era contenuta già nell'art. 2, secondo comma, della legge regionale n. 25 del 1993, si rileva che nell'attuazione dell'art. 27 del contratto collettivo l'Assessore non potrà non tener conto della previsione relativa alla connessione con il processo di ristrutturazione e riqualificazione e che le eventuali discrasie potranno assumere rilievo nell'ambito del controllo di legittimità sugli atti posti in essere in applicazione della norma. Si sostiene, inoltre, l'infondatezza delle censure relative alla violazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 17 dello Statuto speciale, in quanto, da un lato, la previsione dell'anzianità di servizio e del carico di famiglia, in aggiunta agli altri requisiti previsti dall'art. 27 del contratto collettivo, non contrasta con la normativa regionale vigente in materia (art. 2 della legge regionale n. 25 del 1993); dall'altro, la norma impugnata rientra nella competenza legislativa della Regione, trattandosi di materia concernente la legislazione sociale ed in particolare i rapporti di lavoro (art. 17, lettera f, dello Statuto speciale). Si assume, inoltre, l'esistenza nella legislazione nazionale di riferimento di una norma, ovvero l'art. 9, quarto comma, della legge n. 845 del 1978 che, al fine di garantire la mobilità del personale, e quindi i livelli occupazionali, impone alla Regione di legiferare al riguardo, anche per evitare agli operatori della formazione professionale in mobilità una disparità di trattamento nei confronti di personale in analoga situazione su tutto il territorio nazionale.

Circa la lamentata violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, secondo la Regione sarebbe da considerare implicito il riferimento al cap. 34109 del bilancio della Regione, concernente la formazione professionale.

2.4. — Quanto all'art. 3, si osserva, in linea generale, che le censure mosse dal ricorrente, del tutto destituite di fondamento, scaturiscono «da una insufficiente ed incompleta conoscenza della situazione di fatto» relativa ai consorzi di bonifica in Sicilia, destinatari da lungo tempo di divieti, con poche eccezioni, di assumere nuovo personale e costretti, per compiti indispensabili, al reclutamento di personale mediante rapporti di lavoro a tempo determinato, incarichi di prestazione d'opera, assunzioni stagionali.

Rilevato che analoghe considerazioni valgono per l'Ente di sviluppo agricolo, si osserva che le norme impugnate costituiscono il risultato di una esatta valutazione delle effettive esigenze di funzionamento e di organizzazione, sulla quale risulta ininfluenza il fenomeno della riduzione del numero dei consorzi.

Rilevato che la stessa esigenza di sanare pregresse situazioni di precariato di lavoratori, le cui prestazioni sono necessarie per la prosecuzione delle attività dei consorzi, riconosciuta dal Commissario dello Stato a proposito del primo comma dell'art. 30 del disegno di legge approvato il 7 aprile 1995, ricorre anche per la disposizione di cui al primo comma dell'art. 3 della delibera legislativa impugnata, si contesta l'inconciliabilità del contratto di prestazione d'opera con la quantificazione e rilevazione dell'orario di servizio espletato, necessarie secondo il ricorrente ai fini della «individuazione dei soggetti destinatari della norma» e si nega altresì che sussista disparità di trattamento tra i soggetti di cui al primo comma dell'art. 3 della delibera legislativa impugnata e quelli di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 30 del disegno di legge approvato il 7 aprile 1995.

Nè il terzo comma dell'articolo censurato si presta al rilievo commissariale sulla mancata indicazione di alcun limite minimo di servizio, trattandosi di impiego precario.

Rilevato che si tratta di scelte discrezionali del legislatore regionale, sindacabili solo per macroscopici vizi di arbitrarità e di illogicità, si afferma che non sussistono neppure le pretese violazioni degli artt. 51 e 97 della Costituzione, costituenti unica censura in mancanza di argomenti sulla prima delle due, anche perché l'obiettivo della salvaguardia dell'occupazione, indubbiamente prefissosi dal legislatore regionale con la delibera legislativa impugnata, non è certo indice di irragionevolezza (sentenza n. 63 del 1995).

Tale considerazione vale anche per il personale contemplato dal terzo comma dell'art. 3 della delibera legislativa impugnata, peraltro ammontante a due sole unità.

Gli appunti poi mossi dal ricorrente al quarto comma dell'art. 3, sarebbero il frutto di una superficiale valutazione delle esigenze che hanno indotto il legislatore regionale ad estendere, ai prestatori d'opera utilizzati dall'ESA, i benefici previsti per gli operai stagionali dei consorzi.

Invero, l'utilizzo di detto personale per interventi di protezione civile ha carattere marginale, mentre, per il limite chilometrico previsto dal comma quinto per l'impiego del personale in discorso, una lettura non frammentaria della norma evidenzia che il predetto raggio di azione non si dirama necessariamente da un punto fisso, dal momento che il personale stesso può essere utilizzato anche in località distanti quaranta chilometri «dal luogo della precedente adibizione».

La censura relativa alla lamentata «sottostima» degli oneri finanziari, sarebbe, invece, inammissibile, dato che non viene dedotta violazione dell'art. 81 della Costituzione; ovvero infondata se intesa come diretta a prospettare ulteriore violazione dell'art. 97 della Costituzione. E anche perché la previsione di spesa attiene ai soli oneri aggiuntivi connessi al nuovo tipo di rapporto.

2.5. — La Regione chiede che anche le questioni sollevate nei confronti dell'art. 4 della legge circa i criteri di determinazione del prezzo di cessione degli immobili occupati dalle forze dell'ordine, siano dichiarate non fondate, assumendo, sulla base della giurisprudenza costituzionale, che il principio del buon andamento «non può implicare un sindacato sulla ponderazione degli interessi compiuta dal legislatore né può estendersi a valutazioni in ordine ai possibili altri modi con cui provvedere alle situazioni considerate dalla norma», non senza evidenziare che l'obiettivo perseguito dalla norma censurata è quello di fornire un «tangibile riconoscimento del ruolo svolto in Sicilia dai suoi destinatari, impegnati in prima linea nella lotta contro la mafia».

Rilevata l'esigenza di una interpretazione sistematica della disposizione nel contesto della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54, e successive modificazioni, si osserva che la possibilità di determinazione del prezzo di vendita degli alloggi sulla base della categoria catastale A/4 (abitazioni popolari) non appare irragionevole, attesa la previsione dell'art. 2, primo comma, della legge regionale n. 54 del 1985, di dare priorità all'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, anche se, in pratica si è fatto largo ricorso all'acquisizione di case con superficie utile superiore (ma con il limite massimo di 120 mq.).

Il motivo di doglianza relativo all'elusione fiscale è privo di consistenza giacché il valore *ope legis* di cui all'art. 2 della legge regionale n. 43 del 1994, è valido solo ai fini della determinazione del prezzo di cessione in proprietà dell'immobile assegnato.

2.6. — Quanto alle censure rivolte avverso l'art. 5, la difesa della Regione afferma che, nonostante la norma impugnata, i procedimenti elettorali sono proseguiti senza alcun rinvio, per cui si ritiene possa dichiararsi cessata la materia del contendere.

2.7. — In ordine all'art. 6 della legge regionale, la resistente, ricordato che, nell'ambito della disciplina posta dalla legge n. 157 del 1992, un diverso trattamento è riservato alle Regioni a statuto speciale rispetto a quelle ordinarie, nega che, con la norma transitoria in esame, si sia inteso riportare in vita la legge regionale n. 37 del 1981, posto che essa non ha mai cessato di avere vigore nella Regione. D'altra parte, il termine per l'adeguamento della legislazione regionale, che aveva originariamente scadenza di un anno, è stato successivamente prorogato e, al momento della approvazione della legge aveva scadenza quadriennale, in base al decreto-legge n. 140 del 1995 (fino al febbraio 1996). Pertanto, la disciplina regionale transitoria, che provvede per un periodo di tempo non eccedente il 31 gennaio 1996, non può considerarsi in contrasto con i principi della legge statale. Quanto alla violazione dell'art. 11 della Costituzione, si rileva che il ricorso non assume la violazione di alcuna norma comunitaria puntualmente determinata, per cui dovrebbe ritenersi inammissibile, o comunque infondato.

2.8. — Infine, quanto alle censure relative all'art. 7 della legge, la difesa della Regione, dopo aver chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, ha successivamente depositato il testo della legge regionale approvata il 4 agosto 1995 dall'Assemblea regionale siciliana (Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT, Camarda e Drago ed Emanuele Antonino, vittime di attentati incendiari di natura mafiosa. Provvidenze per i danni causati da atti criminosi), il cui art. 5 abroga l'art. 7 della legge impugnata.

3. — In prossimità dell'udienza la difesa della Regione ha presentato una memoria per ribadire le ragioni a sostegno della legittimità costituzionale delle disposizioni dell'art. 1, commi 6, 7 e 8.

Quanto al comma 6, si evidenzia, in linea generale, come la norma «nasce con il preciso scopo di fornire un'interpretazione autentica dell'art. 3, primo comma, della legge regionale n. 22 del 1991», qualificandosi pertanto come norma interpretativa e non di sanatoria.

Attese le finalità della disposizione, sarebbero infondate le censure concernenti l'asserita violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, e, al tempo stesso, sarebbe «inconferente», e pertanto inammissibile, la questione relativa al contrasto con gli artt. 101 e 103 della Costituzione, non essendo queste norme costituzionali «precisamente dirette alla salvaguardia della funzione giurisdizionale nel senso invocato nel ricorso».

Riguardo alle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, la memoria illustra, nei dettagli, le vicende anche normative che giustificano l'estensione della norma di cui all'art. 48 della legge regionale n. 30 del 1993 al personale comandato dall'Istituto siciliano mutilati e invalidi di guerra, presso l'Assessorato regionale agli enti locali, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 33 del 1991. Poiché anche i comandi disposti ai sensi della disposizione testé menzionata sono preordinati al perseguimento di finalità istituzionali, al pari di quelli dei dipendenti considerati dal menzionato art. 48 della legge regionale n. 30 del 1993, l'inquadramento dei dipendenti dell'Istituto siciliano mutilati e invalidi di guerra nel ruolo speciale transitorio di cui all'art. 8 della legge regionale n. 53 del 1985 appare volto a recuperare coerenza al sistema, «collocando il personale in questione nella posizione che gli competeva, realizzandosi altrimenti una disparità di trattamento con l'altro personale comandato, contemplato dall'art. 48 della legge regionale n. 30 del 1993».

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato, in riferimento agli artt. 3, 11, 51, 53, 81, quarto comma, 97, 101 e 103 della Costituzione nonché agli artt. 12, 14 e 17, lettera f), dello Statuto speciale, l'intero testo e vari articoli della legge approvata dall'Assemblea regionale il 16 maggio 1995 (Disposizioni concernenti il personale regionale e degli enti locali. Processi di mobilità degli operatori della formazione professionale. Garanzie occupazionali per il personale dei consorzi bonifica e dell'ESA. Alloggi delle forze dell'ordine. Rinvio elezioni consigli circoscrizionali. Disciplina transitoria della caccia. Provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago).

La legge censurata è riprodottriva di norme già impuginate innanzi a questa Corte da parte del Commissario dello Stato (r. ric. nn. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del 1995) ed è stata approvata nella medesima seduta in cui è stata assunta un'altra delibera legislativa, la n. 1017, con la quale sono state abrogate le disposizioni avverso le quali erano state proposte le cennate impugnative. A seguito dell'abrogazione posta in essere con tale delibera (divenuta legge regionale 25 maggio 1995, n. 48), la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sui precedenti ricorsi (sentenze nn. 392, 393, 394, 395, 396 e 407 del 1995).

2. — Il Commissario dello Stato, nel definire «anomala» ed «artificiosa» la procedura seguita, premette che, secondo quanto emerge dagli atti dell'Assemblea regionale, la sua ragion d'essere va rinvenuta nell'intento, da una parte, di pervenire all'immediata promulgazione, con conseguente entrata in vigore, delle leggi limitatamente alle norme non oggetto di gravame; dall'altra, in quello di non vanificare, quanto alle norme censurate, il precedente deliberato assembleare e di non precludere il giudizio della Corte costituzionale sulle impugnative proposte dal Commissario stesso.

Non condividendo dette ragioni, il ricorrente ritiene che l'intero provvedimento legislativo, nella sua «illogicità manifesta», si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione nonché con l'art. 12 dello Statuto speciale: infatti il Presidente della Regione, avvalendosi del disposto dell'art. 29, secondo comma, dello Statuto medesimo, allo scadere del trentesimo giorno (*id est* 15 maggio 1995) dalla proposizione dei ricorsi, avrebbe potuto legittimamente promulgare per intero la legge, senza precludere alla Corte costituzionale la decisione sulle impugnative che erano già state proposte.

Ci si duole, al tempo stesso, delle modalità secondo le quali si sarebbe svolto l'esame del merito del provvedimento, avvenuto con la mera riproposizione del contenuto delle delibere legislative oggetto dei precedenti ricorsi, in materie assegnate, dal regolamento dell'Assemblea, a commissioni diverse da quella che lo ha esaminato; oltretutto senza tener conto, eventualmente anche per confutarli, dei rilievi d'ordine costituzionale che, con i ricorsi, erano stati mossi avverso i testi originari.

La Regione, dal canto suo, nel ricordare che la Corte costituzionale ha riconosciuto che il Presidente della Regione può scegliere se promulgare integralmente la legge regionale ovvero se procedere alla promulgazione omettendo le disposizioni impugnate, osserva che, mentre la promulgazione parziale costituisce espressione di una scelta discrezionale del Presidente della Regione, attraverso l'abrogazione in corso di giudizio e la conseguenziale promulgazione delle parti non impugnate è lo stesso organo legislativo che valuta l'opportunità di espungere certe norme dal contesto della legge.

Le questioni non sono fondate.

Quanto alla prima, va premesso che non sfuggono alla Corte gli inconvenienti della procedura posta in essere, dalla quale sono derivati indubbiamente una duplicazione e un dispendio di attività, tanto per l'Assemblea regionale, che per il Commissario dello Stato, come pure per la Corte medesima. Incidentalmente è dato rilevare che, ad ulteriore dimostrazione della singolarità dell'*iter* seguito, sta anche il fatto che, per le leggi oggetto dei precedenti ricorsi, come risulta dalla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, l'abrogazione posta in essere con la delibera del 16 maggio 1995, ha preceduto la conclusione del procedimento legislativo che si è compiuto successivamente, essendo state, talune delle leggi, promulgate e pubblicate in data 18 maggio, con esclusione delle disposizioni già oggetto di ricorso e altre, integralmente, in data 25 maggio 1995.

Ciò nonostante, le doglianze avanzate dal ricorso, se possono offrire occasione di valutazioni critiche in ordine all'opportunità delle scelte procedurali operate dalla Regione, non evidenziano, nei riguardi del testo legislativo impugnato con l'odierno ricorso, specifiche censure che attingano il livello di veri e propri vizi di costituzionalità.

Sorte non migliore merita la censura relativa alle modalità dei lavori assembleari, così come svoltisi in commissione. L'art. 12 dello Statuto prevede che i progetti di legge siano elaborati dalle commissioni dell'Assemblea regionale, ma, una volta che la norma sul deferimento in commissione, come mostrano i lavori preparatori, sia stata osservata, non spetta alla Corte valutare il grado di approfondimento del dibattito ovvero gli argomenti e gli aspetti sui quali l'attenzione della commissione stessa si è maggiormente soffermata. Per il resto, e quanto al problema della competenza di quest'ultima, trattasi di questione che attiene all'osservanza delle norme regolamentari relative alla distribuzione interna dei singoli affari, che non può trovare qui ingresso, non essendo ammissibile in questa sede la deduzione di vizi attinenti al mancato rispetto delle norme regolamentari sui lavori dell'Assemblea.

3.1. — Forma, poi, oggetto di censura l'art. 1, primo comma, della legge, il quale dispone che — ai fini della formulazione delle graduatorie dei concorsi previsti dalle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, non ancora banditi alla data di entrata in vigore della legge qui impugnata — l'anzianità effettivamente posseduta nella qualifica di provenienza è quella relativa al servizio effettivamente prestato nel ruolo e nella qualifica attualmente posseduti, con esclusione dei periodi di servizio riscattati e/o riconosciuti presso altre amministrazioni.

Trattasi dei concorsi riservati di accesso alla qualifica superiore, previsti, in sede di prima applicazione, dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, per i quali i concorrenti delle precedenti tornate, come risulta dal ricorso, si erano giovati, sulla scorta di conformi pronunzie giurisprudenziali, anche dell'anzianità maturata presso altre amministrazioni.

Assume il ricorrente che la disposizione censurata, nel dare una definizione restrittiva dell'anzianità valutabile per i predetti concorsi, comporterebbe, in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, una ingiustificata disparità di trattamento fra gli interessati, escludendo dalla partecipazione ai concorsi stessi dipendenti che versano nelle medesime condizioni di coloro che vi hanno partecipato a suo tempo.

La questione è fondata.

È vero, infatti, come afferma la Regione resistente, che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, ai fini del trattamento differenziato riservato, in momenti diversi, alla stessa categoria di soggetti, un valido criterio discrezionale può essere rinvenuto proprio nello stesso fluire del tempo. Ma tale principio non può essere invocato quando, come nel caso in esame, si tratti di dipendenti che partecipano, sia pure in tempi diversi, a concorsi previsti dalle stesse disposizioni, nella specie quelle della legge regionale n. 21 del 1986, giacché il diverso criterio valutativo applicato ad alcuni soltanto finirebbe per risolversi in una non ragionevole alterazione delle condizioni richieste per la partecipazione ai concorsi stessi.

3.2. — Il Commissario dello Stato impugna, altresì, i commi 2 e 3 del medesimo art. 1. La prima disposizione prevede che il personale in servizio già ammesso con riserva alla partecipazione ai concorsi banditi dalla Presidenza della Regione, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è collocato, anche in sovrannumero, nelle qualifiche per le quali ha superato le relative prove, con la medesima decorrenza giuridica del personale che già era stato inquadrato a seguito dei concorsi medesimi; la seconda disposizione concerne la copertura della relativa spesa.

Secondo il ricorrente, le disposizioni censurate contrasterebbero con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, comportando l'inquadramento in qualifiche superiori di personale che era stato escluso dai concorsi perché privo di un requisito prescritto dalla legge regolatrice (legge regionale n. 21 del 1986), e cioè quello dell'inquadramento nei ruoli regionali alla data dell'11 maggio 1986.

La Regione resistente, senza contestare nella sostanza il rilievo avanzato dal Commissario dello Stato, oppone, tuttavia, che l'intento delle disposizioni censurate sarebbe quello di rimediare alla disparità di trattamento derivante dall'applicazione data alle norme cui le disposizioni impugnate fanno rinvio, non avendo tenuto l'amministrazione regionale un comportamento uniforme nei confronti di tutti i dipendenti.

La questione è fondata.

Come emerge dalla lettura degli atti prodotti dalle due parti del giudizio, essa si colloca nell'ambito di una vicenda, amministrativa e giurisdizionale, dagli aspetti piuttosto complessi, dalla quale — a quel che risulta — hanno tratto benefici non dovuti soggetti che si trovavano nelle medesime condizioni di quelli che la Regione ha inteso agevolare con le odierne disposizioni.

Ma questo nulla toglie all'illegittimità delle disposizioni denunciate, giacché, contrariamente a quanto opinato dalla resistente, l'esigenza di pari trattamento non può avere come termine di riferimento l'erronea applicazione cui, in passato, possono aver dato luogo le disposizioni in materia, con ingiustificato vantaggio da parte di taluno.

3.3. — È impugnato, altresì, il quarto comma dell'art. 1. Tale disposizione prevede che «il personale che ha conseguito il passaggio alla qualifica di dirigente previo superamento di esami, ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, e che, essendo in possesso, alla data di entrata in vigore della predetta legge, del diploma di laurea prescritto dall'art. 1, lettera a), della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, avrebbe avuto titolo a conseguire il passaggio alla qualifica di dirigente previo superamento dell'esame colloquio, viene equiparato, ai soli fini giuridici, al personale che ha conseguito il passaggio in applicazione dell'art. 1, lettera a), della legge regionale suddetta, per quanto concerne il possesso del diploma di laurea, quale condizione necessaria per l'accesso alla carriera direttiva».

Ai fini della più chiara comprensione della questione che si pone in ordine a detta disposizione, invero di non agevole lettura, occorre rifarsi alla norma richiamata dalla disposizione censurata, e cioè all'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21. Questo, nel modificare a sua volta l'art. 59 della precedente legge 29 ottobre 1985, n. 41, ha aggiunto ad esso alcuni commi, il primo dei quali consente, in sede di prima applicazione della legge, al personale dei ruoli amministrativo e tecnico con qualifica non superiore ad assistente, il conseguimento della qualifica superiore, secondo un duplice alternativo procedimento:

a) il superamento di un esame colloquio, per il personale che, oltre ad avere una anzianità effettiva nella qualifica di provenienza di almeno due anni, sia in possesso del titolo di studio e degli eventuali titoli abilitativi richiesti per l'accesso alla qualifica superiore con riferimento, secondo l'espresso dettato legislativo, «alla data di entrata in vigore della presente legge»; locuzione quest'ultima da riferire, come è evidente, alla legge 29 ottobre 1985, n. 41, che è per l'appunto quella alla quale la legge 9 maggio 1986, n. 21, aggiunge alcuni commi;

b) il superamento di un esame a norma degli artt. 60, terzo comma, e 62, terzo comma, della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 (e successive modifiche), per il personale che, oltre ad avere una anzianità effettiva di servizio di almeno cinque anni, sia in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica ricoperta.

Secondo il ricorrente, la disposizione denunciata sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto destinata a concedere, anche se ai soli fini giuridici, un ingiustificato vantaggio a quei dipendenti che hanno partecipato ai concorsi previsti dalla lettera *b)* dell'art. 1 della legge n. 21 del 1986 e che, quindi, presumibilmente, alla data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 1985, n. 41, non erano in possesso del diploma di laurea, conseguito successivamente.

La questione non è fondata.

Non v'è dubbio che, nell'originaria disciplina della materia, il legislatore regionale intendesse conferire specifico rilievo alla laurea solo ove conseguita alla data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 1985, n. 41, facendone uno dei requisiti richiesti per poter partecipare all'esame colloquio *sub a)*. Tanto premesso, si osserva che i canoni invocati dal ricorrente impongono al legislatore, anche regionale, di esercitare la discrezionalità di cui gode in materia di inquadramento dei pubblici dipendenti, nel rispetto del principio di ragionevolezza, alla stregua di criteri selettivi che creino corrispondenza fra qualifiche e livelli di professionalità, avuto riguardo ai titoli di studio e all'anzianità nelle precedenti qualifiche. A tali canoni non sembra contraddire la disposizione censurata, ove valutata in sé, alla luce delle generiche doglianze avanzate dal Commissario dello Stato, per il solo fatto di limitarsi ad equiparare a coloro che erano in possesso del diploma di laurea al momento dell'entrata in vigore della legge n. 41 del 1985, gli altri dipendenti inquadrati a seguito dell'esame *sub b)*, che si siano trovati in possesso di tale diploma in epoca successiva e comunque al momento dell'entrata in vigore della legge n. 21 del 1986.

3.4. — Ulteriore questione che viene sollevata concerne il comma 5 del medesimo art. 1 che — a modifica del terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 — riconduce il personale «assunto in esito ai concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore» della medesima legge n. 21 del 1986, nel regime previdenziale che la legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 (e successive modifiche ed integrazioni), aveva previsto per i dipendenti della Regione; regime venuto meno proprio per effetto dell'art. 10 della legge regionale n. 21 del 1986, che, nella sua prima formulazione, aveva esteso, infatti, agli impiegati regionali la disciplina generale degli statali, escludendo, tuttavia, dalla riforma, oltre «al personale in servizio o già in quiescenza» (secondo comma), anche coloro che erano in procinto di essere assunti «in esecuzione di concorsi già banditi» (terzo comma).

La norma denunciata, a modifica di quest'ultima disposizione, pone come termine di riferimento non più i bandi, bensì i decreti di indizione dei concorsi, «ancorché pubblicati in data successiva», ampliando così l'ambito della disciplina transitoria.

Assume il ricorrente che l'estensione, in tal modo operata, di un «particolare e più favorevole trattamento», a vantaggio di un ristretto numero di soggetti, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, violando, altresì, il «principio generale del pubblico impiego» oltre che quello dell'«affidamento», in quanto alla data di pubblicazione del bando i cittadini potevano avere effettiva conoscenza delle condizioni del rapporto di impiego e quindi determinarsi di conseguenza in ordine alla partecipazione al concorso stesso.

La questione non è fondata.

Infatti, a fronte di una disposizione che è espressione della discrezionalità che indubbiamente spetta al legislatore regionale nel dettare norme volte a determinare, in via transitoria, le categorie di soggetti che restano sottoposti al vecchio regime, il Commissario dello Stato prospetta la violazione, tra l'altro, di un non meglio specificato «principio generale del pubblico impiego» ovvero dell'«affidamento»; e cioè censure delle quali è difficile cogliere il livello costituzionale, come pure la correlazione con gli invocati parametri costituzionali.

3.5. — Non fondata è anche la questione sollevata dal ricorrente in ordine al comma 6 del medesimo art. 1, secondo il quale, «ai fini della determinazione e del riscontro del possesso del requisito temporale di cui all'art. 3, primo comma, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, debbono intendersi quali provvedimenti formali di cui alla stessa norma tutti quei provvedimenti, ordini e disposizioni che abbiano portato alla corresponsione delle retribuzioni al personale della refezione scolastica o che ne abbiano consentito l'immissione in servizio o che abbiano regolamentato l'espletamento delle attività lavorative nell'ambito del servizio, come istituito od erogato dall'ente Comune».

Secondo il Commissario dello Stato «è ragionevole presumere» che la disposizione intenda realizzare — in violazione degli artt. 101 e 103, oltre che degli artt. 3 e 97 della Costituzione — una ampia sanatoria di provvedimenti illegittimi, esonerando da responsabilità patrimoniali gli amministratori che tali provvedimenti abbiano posto in essere.

• In realtà, la disposizione, vista in sé, ha una finalità ben più circoscritta di quella ipotizzata dal ricorrente, essendo palesemente rivolta all'attuazione del disposto dell'art. 3, primo comma, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, il quale — in vista della formazione delle liste di collocamento per la copertura presso gli enti locali dei posti per i servizi di cui all'art. 1 della stessa legge — prende in considerazione coloro che abbiano già prestato servizio presso l'ente, con rapporto di lavoro subordinato o con contratto d'opera individuale instaurato sulla base di «provvedimento formale». Lo stesso contesto letterale della disposizione censurata, dimostra come essa intenda semplicemente chiarire, in via interpretativa, quali sono i provvedimenti formali che danno titolo, in relazione alle prestazioni lavorative già rese, ad iscriversi nelle liste di collocamento, per lo svolgimento delle specifiche prestazioni di cui all'art. 1 della legge regionale n. 22 del 1991.

3.6. — Fondata è, invece, la questione concernente le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dello stesso art. 1. La prima estende al personale di cui all'art. 10 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, la disciplina di cui all'art. 48 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30; la seconda provvede alla copertura della relativa spesa.

Secondo il ricorrente, le disposizioni si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, prevedendo — per i tre dipendenti dell'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra, di cui è autorizzato il comando presso l'Assessorato alla sanità, a mente del ricordato art. 10 — una assunzione nominativa *ope legis* con elusione delle ordinarie procedure di reclutamento ed oltretutto senza che se ne evincano motivazioni di interesse per la Regione.

Oppone la resistente che la soluzione legislativa criticata dal Commissario dello Stato è volta a recuperare coerenza al sistema, realizzandosi altrimenti una disparità di trattamento con l'altro personale comandato di cui all'art. 48 della legge regionale n. 30 del 1993.

Giova rilevare che le disposizioni impugnate, per conseguire il risultato su cui si appuntano le critiche del Commissario dello Stato, richiamano una precedente norma — e cioè l'art. 48 della legge regionale n. 30 del 1993 — che aveva inteso dare definitivo assetto alla posizione di personale delle Unità sanitarie locali e del Servizio sanitario nazionale che prestava la propria attività in posizione di comando presso l'Assessorato regionale della sanità, in virtù di varie disposizioni legislative (art. 1, capoverso 5, della legge regionale 5 dicembre 1991, n. 46; art. 17 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52, modificato dall'art. 15 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20; art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1991, n. 3), collocando detto personale in un ruolo speciale transitorio; ruolo che, invero, era stato originariamente previsto dall'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, per esigenze precipuamente connesse all'inquadramento dei dipendenti degli enti le cui funzioni erano passate alla Regione.

Le ragioni che in passato possono avere indotto il legislatore regionale ad un primo ampliamento del ruolo speciale a soggetti che, quali i dipendenti delle Unità sanitarie locali, erano già iscritti in ruoli regionali, non appaiono di per sé estensibili alle tre unità di personale dell'Istituto siciliano mutilati e invalidi di guerra di cui all'art. 10 della legge regionale n. 33 del 1991, in favore delle quali si viene a concretare — come osserva giustamente il ricorso — una assunzione nominativa *ope legis*, al di fuori delle ordinarie procedure di reclutamento del personale, che costituiscono, per consolidata giurisprudenza, strumento attuativo dei canoni di imparzialità e buon andamento fissati nell'art. 97 della Costituzione.

4. — Viene denunciato anche l'art. 2, che autorizza l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza, la formazione professionale e l'emigrazione ad attuare — per il personale della formazione professionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia rimasto totalmente privo di incarico — i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il ricorrente, con una censura invero di complessa e non del tutto puntuale articolazione, muove dal presupposto che la disposizione costituisca, con la sua formulazione generica e volutamente ambigua, un ennesimo tentativo del legislatore siciliano di garantire ad ogni costo il mantenimento della retribuzione al personale precedentemente impegnato nello svolgimento di corsi di formazione professionale gestiti da enti privati, reputando perciò violati gli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, nonché l'art. 17, lettera f), dello Statuto speciale. E questo perché:

a) verrebbe posto in essere un anomalo intervento di assistenza sociale in favore di una ristretta categoria di lavoratori, e cioè soltanto del personale della formazione professionale che sia rimasto totalmente privo di incarico, escludendo sia quei lavoratori del settore medesimo ai quali sia stato ridotto l'orario di servizio, sia i dipendenti di enti operanti in settori diversi da quello della formazione professionale;

b) vi sarebbe incongruità della disposizione censurata rispetto al fine che il legislatore si è prefisso di raggiungere, con pregiudizio dell'interesse pubblico all'efficienza e alla funzionalità della pubblica amministrazione: tramite un intervento assistenziale si immetterebbe in servizio personale selezionato al di fuori delle ordinarie procedure concorsuali, in base a criteri volti a tener conto dell'anzianità di servizio maturata nel settore della formazione professionale e del carico di famiglia, ma non dei requisiti e delle capacità professionali possedute;

c) verrebbe prevista una nuova spesa non quantificata né accompagnata da copertura finanziaria.

La questione non è fondata, secondo quanto di seguito si dirà.

La norma impugnata rientra in una sequenza di interventi normativi concernenti il personale degli enti della formazione professionale, dei quali la Corte ha già avuto occasione di occuparsi (sentenze nn. 407 del 1995 e 437 del 1994), dichiarando la illegittimità costituzionale di precedenti disposizioni in argomento, volte a realizzare non consentite finalità assistenziali ed occupazionali.

Nel richiamare tali pronunce, il ricorrente assume che anche la presente disposizione, al pari delle precedenti, costituisce un tentativo di realizzare un indiscriminato inserimento di personale presso enti pubblici, per finalità meramente assistenziali.

La difesa della Regione, nel negare la violazione dei principi costituzionali invocati nel ricorso, obietta che la disposizione impugnata, differenziandosi dalle precedenti già dichiarate incostituzionali, è indirizzata a consentire la piena attuazione degli obblighi discendenti, per la Regione, dal contratto collettivo nazionale della categoria.

La Corte ritiene che la soluzione della questione posta dal Commissario dello Stato richieda un preliminare cenno sul quadro normativo nell'ambito del quale essa si colloca, avendo riguardo soprattutto a quanto si evince in tema di occupazione e mobilità del personale addetto alla formazione professionale. La legge regionale n. 24 del 1976 (Addestramento professionale dei lavoratori) — nell'affidare (art. 4) all'Assessore regionale il compito di attuare i corsi e le altre iniziative formative, avvalendosi degli enti locali e di altri enti che hanno per fine la formazione professionale — rimette (art. 13) agli enti addetti alla formazione la disciplina del trattamento del personale, nel rispetto delle norme stabilite dai contratti di categoria, istituendo, nel contempo, un albo (art. 14) al quale va iscritto il personale medesimo.

Ad integrazione di tale disciplina generale, la successiva legge regionale n. 25 del 1993 stabilisce (art. 2, primo comma) il principio che al personale iscritto nel citato albo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è garantita la continuità lavorativa e il trattamento economico stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria.

La disposizione censurata, aggiungendo un ulteriore comma a detto articolo, autorizza, con riguardo ai lavoratori testé menzionati, l'Assessore regionale ad attuare i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo. Quest'ultimo, come ricorda anche la difesa della Regione, contempla procedure di mobilità del personale che, anche a fini di salvaguardia dell'occupazione, ne prevedono, tra l'altro, l'impiego presso strutture pubbliche, attraverso apposite convenzioni, alle quali è interessata anche la Regione.

Ma il semplice richiamo che la disposizione impugnata effettua ai processi di mobilità previsti dal contratto collettivo non sembra idoneo a conferire, al di là del richiamo stesso, autonoma portata precettiva alla disposizione medesima, tale da comportare gli effetti che il Commissario dello Stato paventa, nel senso, in particolare, della garanzia ad ogni costo della retribuzione, ovvero dell'immissione, «con un anormale rapporto di servizio», di personale presso enti pubblici, in vista del mantenimento dell'occupazione di una specifica categoria di lavoratori dipendenti da enti privati, piuttosto che dell'interesse pubblico all'efficienza e funzionalità della pubblica amministrazione.

A ben vedere, la disposizione censurata, nella sua genericità, non investe l'Assessore regionale di competenze e di responsabilità, in tema di mobilità, maggiori di quelle che possano essere desunte, di per sé, dal citato contratto collettivo di lavoro, nel quadro delle sopra richiamate norme legislative regionali. Così intesa, la stessa più che risultare, secondo quanto sostenuto dalla difesa della Regione, funzionale all'attuazione dell'art. 27 del contratto collettivo di lavoro, appare addirittura tautologica e perciò superflua, in quanto volta a ribadire ciò che già è dato evincere *aliunde*.

È certo che essa, proprio per la sua indeterminatezza, non è in grado di aggiungere alcunché alle previsioni del contratto collettivo, genericamente richiamato, né tantomeno di conferire al medesimo l'idoneità a porsi quale fonte di disciplina di rapporti e situazioni al di là dei limiti che allo stesso afferiscono in via di principio, superando, tra l'altro, i vincoli già messi in evidenza nelle precedenti sentenze di questa Corte.

Pertanto, una volta negata la esattezza della premessa dalla quale muove il Commissario dello Stato, va escluso che la disposizione si ponga in contrasto con i parametri costituzionali invocati nel ricorso.

5.1. — Sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, viene denunciato, inoltre, l'art. 3, il quale contiene varie disposizioni, la cui comune caratteristica si rinviene nell'intento di estendere ad altri soggetti le garanzie già previste dagli artt. 30 e 33 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 7 aprile 1995 (Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari), promulgata come legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.

Le disposizioni vengono censurate, sotto vari profili; dal Commissario dello Stato, in quanto preminentemente rivolte a raggiungere finalità occupazionali, piuttosto che a soddisfare le esigenze dei singoli enti. E di ciò darebbero conferma le stesse modalità di assunzione, al di fuori di ogni procedimento selettivo volto a verificare l'idoneità degli interessati. Dal canto suo la Regione oppone che le norme considerate, lungi dal sovvertire i canoni dell'art. 97 della Costituzione, «costituiscono il risultato di una prioritaria esatta e capillare valutazione delle effettive esigenze di funzionamento e di organizzazione degli enti interessati».

5.2. — Data la loro evidente connessione, le censure avverso i commi 1 e 2 vanno esaminate congiuntamente. La prima norma prevede che «le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 30 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 7 aprile 1995 [...] si applicano, in osservanza delle procedure previste dall'art. 19, quarto comma, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, anche ai soggetti che nel triennio 1992/1994 abbiano svolto incarico di prestazione d'opera per le esigenze istituzionali dei consorzi, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi nel suddetto triennio».

La seconda norma prevede, invece, che ai prestatori d'opera non rientranti nei benefici di cui al primo comma vengano assicurate, a richiesta, 151 giornate lavorative con le procedure di cui al comma 6 del già citato art. 30.

Lamenta il ricorrente che la prima delle testè riferite disposizioni si risolve nell'estendere a coloro che hanno svolto incarichi di prestazione d'opera un trattamento — e cioè l'assunzione a tempo indeterminato — che il menzionato art. 30, primo comma, della legge regionale n. 45 del 1995 aveva, invece, inteso riservare agli operai, braccianti agricoli ed altri soggetti che, assunti a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, avevano prestato, nel triennio 1992/1994, la loro attività alle dipendenze dei consorzi stessi, «per un numero non inferiore a 400 giornate lavorative ai fini previdenziali o almeno 250 in due anni del predetto triennio». E questo senza tener conto delle finalità ispiratrici della originaria disposizione, tali da giustificare la deroga alle regole che disciplinano le assunzioni nei pubblici impieghi.

Illogica e contraddittoria sarebbe anche la previsione del secondo comma, consistente nel contemplare una garanzia occupazionale pari ad un determinato numero di giornate lavorative, a semplice richiesta da parte dei prestatori d'opera non rientranti nei benefici di cui al primo comma, e senza indicazione alcuna di un limite minimo di servizio prestato.

Le questioni sono fondate.

Come osserva il ricorrente, le disposizioni censurate non valutano la situazione del tutto diversa in cui si trovano i soggetti da esse considerati rispetto ai destinatari delle disposizioni di cui viene operata l'estensione, ignorando completamente la peculiare *ratio* delle stesse e cioè quella di sanare la pregressa situazione di precariato in cui versavano operai e braccianti agricoli. A parte la diversa qualificazione del rapporto, riconducibile al lavoro subordinato, nell'un caso, e alla prestazione d'opera autonoma, nell'altro, è la natura stessa del contratto di prestazione d'opera a non consentire il riscontro, in termini di rilevazione e quantificazione del servizio prestato, delle condizioni previste dall'art. 30 della legge regionale n. 45 del 1995, per l'assunzione.

Si può, pertanto, convenire che i commi 1 e 2 mirano essenzialmente a realizzare garanzie occupazionali, equiparando situazioni tra loro non omogenee e, oltretutto, con modalità che non contemplano per i beneficiari alcuna prova selettiva, eccezione fatta per il vaglio dei titoli di studio e dei carichi di famiglia, come è dato desumere dal richiamo operato alla procedura di cui all'art. 19, quarto comma, della legge regionale n. 25 del 1993.

5.3. — Il ricorso censura, poi, il terzo comma del predetto art. 3, il quale prevede che il personale dell'ASCEBEM (Associazione siciliana dei consorzi ed enti di bonifica e di miglioramento fondiario) in servizio alla data del 31 dicembre 1994, sia assunto, a domanda da presentare entro 120 giorni, presso il consorzio il cui comprensorio maggiormente insiste nella Provincia di Palermo.

Secondo il ricorrente, la disposizione, nel prestarsi alle stesse valutazioni critiche rivolte alle norme esaminate nel precedente paragrafo, disattenderebbe il principio del buon andamento, privilegiando l'interesse dei singoli destinatari delle norme censurate al mantenimento dell'attuale rapporto di lavoro precario e temporaneo, rispetto alle esigenze di funzionamento e di organizzazione degli uffici pubblici.

Anche detta questione è fondata.

Le considerazioni negative espresse dal Commissario trovano, invero, conferma nelle stesse modalità dell'assunzione, che la disposizione prevede avvenga a domanda, senza indicazione di un termine minimo di servizio prestato, né del tipo di rapporto esistente, e senza subordinazione ad alcuna forma di verifica della professionalità e capacità degli interessati. V'è, perciò, fondato motivo di ritenere che il legislatore regionale abbia inteso darsi carico piuttosto dell'esigenza di salvaguardare i posti di lavoro, che della valutazione dell'interesse degli enti a carico dei quali le assunzioni sono destinate ad operare. Valutazione ancor più necessaria, come osserva il ricorso, a fronte della menzionata legge regionale n. 45 del 1995 che, nel riorganizzare la struttura degli enti consortili, ha provveduto ad una loro drastica riduzione.

5.4. — Sempre alla luce dei parametri indicati *sub* 5.1, il Commissario denuncia altresì le disposizioni dei successivi commi 4, 5 e 6, dell'art. 3.

Secondo la prima di dette norme, l'Ente di sviluppo agricolo applica le disposizioni di cui ai commi 1, 4, lettera b), e 5 dell'art. 30 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 7 aprile 1995, con decorrenza 1° gennaio 1996, in quanto compatibili, nei confronti dei prestatori d'opera dallo stesso utilizzati.

La seconda disposizione censurata prevede che detto personale «è utilizzato in località distanti fino a 40 km dal luogo di residenza o dal luogo della precedente adibizione e, su richiesta delle prefetture, degli enti locali e degli enti parco, anche per lo svolgimento di interventi di protezione civile, antincendio e nel campo della conservazione del suolo e della tutela ambientale, nonché per lavori di diserbamento e manutenzione della viabilità rurale, trazzerale ed interpodereale».

La terza disposizione prevede la copertura della spesa.

Il ricorrente, nel richiamare le considerazioni già svolte, ritiene che non appaia giustificabile l'estensione ai predetti soggetti del trattamento riservato agli operai stagionali dei consorzi, che comporterebbe una ingiustificata trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro stagionale, non correlata al verificarsi di sopravvenute esigenze di servizio dell'ente presso il quale gli interessati prestano la loro opera.

Le questioni sono fondate.

Le disposizioni denunciate si risolvono nell'applicare a coloro che hanno prestato la loro opera in favore dell'Ente di sviluppo le garanzie che l'art. 30 della legge approvata il 30 aprile 1995 riserva (ai commi 1, 4, lettera b), e 5) a coloro che abbiano prestato la loro attività in favore dei consorzi. Tali disposizioni, come già detto, prevedono l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per gli operai, i braccianti agricoli ed altri soggetti che nel triennio 1992/1994 abbiano prestato alle dipendenze dei consorzi la loro opera per un numero non inferiore a 400 giornate lavorative ai fini previdenziali o almeno 250 in due anni del predetto triennio (primo comma); nonché la garanzia di 151 giornate per il triennio 1996/1998, per coloro che, nel medesimo periodo di cui sopra, abbiano svolto almeno 101 giornate lavorative ai fini previdenziali (quarto comma, lettera b); con applicazione in questo caso (comma 5) dei benefici di cui all'art. 30 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, che contempla garanzie occupazionali, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito dei contingenti fissati dalla legge.

Peraltro la mancanza nelle disposizioni censurate di ogni riferimento alle esigenze degli Enti di sviluppo, confermata dalle stesse modalità di utilizzazione del personale in questione, secondo criteri che appaiono rivolti più alla garanzia del posto di lavoro che non alla considerazione delle effettive necessità operative delle strutture chiamate ad utilizzarlo, alle quali viene dunque preclusa la possibilità di valutare caso per caso l'effettivo fabbisogno, appare in evidente contrasto con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

L'accoglimento delle questioni nei termini di cui sopra assorbe ogni altro profilo.

6. — Con il ricorso in epigrafe viene impugnato, altresì, l'art. 4, il quale prevede, al primo comma, che gli alloggi — realizzati in base alla legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54, per essere destinati agli appartenenti alle forze dell'ordine — possono essere alienati nella misura del 100 per cento. A sua volta, il secondo comma — sostituendo l'art. 6 della precedente legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 — estende agli alloggi predetti le disposizioni dell'art. 2 della legge regionale n. 43 del 1994, e cioè quelle che prevedono criteri di favore nella determinazione del prezzo.

Il Commissario dello Stato denuncia il suddetto articolo:

a) per violazione dell'art. 97 della Costituzione, lamentando che il legislatore regionale, a pochi mesi dalla entrata in vigore della legge regionale n. 43 del 1994, che aveva espressamente escluso gli immobili di cui trattasi dalle disposizioni di favore relative al prezzo, sia ritornato sull'argomento, introducendo la regola opposta;

b) per contrasto con l'art. 53 della Costituzione; in quanto la disposizione denunciata darebbe «origine indirettamente a una elusione fiscale in favore degli acquirenti, perché le imposte derivanti dagli atti di compravendita sarebbero inevitabilmente riferite ad una rendita catastale notevolmente inferiore rispetto a quelle effettive determinate dalla Direzione del Catasto».

La questione, ancorché genericamente riferita all'art. 4, riguarda in realtà il solo secondo comma. In questi limiti essa è fondata.

Il legislatore regionale, con l'art. 6 della legge n. 43 del 1994, aveva, infatti, escluso che gli immobili qui considerati potessero essere ceduti al prezzo determinato ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, che ne prevede la valutazione come appartenenti alla categoria catastale A/4 (abitazioni popolari).

Osserva il Commissario dello Stato che tale esclusione era indubbiamente ragionevole in quanto teneva conto del fatto che, per gli immobili in questione, acquistati da privati in base alla legge regionale n. 54 del 1985, non risultavano ricorrere le limitazioni proprie dell'edilizia residenziale pubblica: in particolare quelle di cui all'art. 16, terzo comma, della legge n. 457 del 1978, che, a pena di decadenza da ogni beneficio normativo, fissa la superficie massima delle abitazioni.

Oppone la Regione resistente che la possibilità di determinazione del prezzo di vendita degli alloggi in parola sulla base della categoria catastale A/4 — stabilita dall'art. 2 della legge regionale n. 43 del 1994 per l'alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica in genere — non appare irragionevole in astratto, attesa la previsione dell'art. 2, primo comma, della più volte citata legge regionale n. 54 del 1985, di dare priorità, ai fini di cui trattasi, «all'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457», anche se, in pratica si è fatto largo ricorso all'acquisizione di abitazioni con superficie utile superiore.

In questo contesto, la disposizione censurata è da ritenere illegittima, nella parte in cui estende agli alloggi occupati dagli appartenenti alle forze dell'ordine, ai sensi della legge regionale n. 54 del 1985, non aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, i criteri di determinazione del prezzo statuiti dall'art. 2 della legge regionale n. 43 del 1994. Infatti, la modifica dei criteri a suo tempo fissati dall'art. 6 della medesima legge regionale n. 43 del 1994 non trova altra giustificazione se non quella di concedere agli interessati benefici che, in contrasto con il principio del buon andamento, si traducono in un immotivato depauperamento del patrimonio pubblico.

Resta assorbito ogni altro motivo di ricorso.

7. — Viene, poi, impugnato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, l'art. 5, in base al quale le elezioni amministrative «indette dai consigli circoscrizionali dei comuni della Sicilia, relative alla prima tornata secondo l'art. 169 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, sono rinviate alla seconda tornata prevista dalla medesima disposizione».

Il Commissario, mentre da una parte assume che la disposizione persegue il fine di interrompere le procedure già in atto per il rinnovo dei consigli circoscrizionali di Bagheria e Siracusa, indette con decreto dell'Assessore per gli enti locali del 10 marzo 1995, dall'altro dà atto, nello stesso ricorso, che i procedimenti elettorali in questione sono proseguiti senza alcun rinvio, richiamando una circostanza confermata dalla stessa difesa della Regione.

Poiché la disposizione denunciata già al momento della proposizione del ricorso non aveva cagionato l'effetto impeditivo posto a fondamento della questione sollevata, né era più in grado di cagionarlo, la questione stessa va dichiarata inammissibile.

8. — Forma, altresì, oggetto di censura la disposizione dell'art. 6, che introduce una disciplina transitoria dell'attività venatoria, sino al 31 gennaio 1996; disciplina, secondo il ricorrente, da ritenere lesiva dei principi contenuti nella legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che si configurerebbero quali norme fondamentali di riforma economico-sociale, e quindi contrastante con l'art. 14 dello Statuto speciale, nonché con l'art. 11 della Costituzione.

La questione non è fondata, dal momento che i termini per l'adeguamento della legislazione regionale — che secondo l'art. 36 della predetta legge n. 157 del 1992 erano stati previsti entro e non oltre un anno dalla sua entrata in vigore — sono stati successivamente differiti ed attualmente ne è prevista — per effetto dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81 — la scadenza al 31 luglio 1996.

9. — Va, infine, esaminata la questione di costituzionalità dell'art. 7, avente ad oggetto un contributo straordinario alla ditta STAT e alla ditta Camarda e Drago, sollevata dal Commissario dello Stato in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La successiva legge regionale approvata il 4 agosto 1995 (Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT, Camarda e Drago ed Emanuele Antonino, vittime di attentati incendiari di natura mafiosa. Provvidenze per i danni causati da atti criminosi) ha provveduto a ridisciplinare la materia, dichiarando, nel contempo, «abrogato» il predetto art. 7. Risulta palese da tale legge regionale, sulla quale il Commissario dello Stato ha parimenti proposto ricorso innanzi a questa Corte (r. ric. n. 46 del 1995), la volontà dell'Assemblea regionale siciliana di porre nel nulla la disposizione qui denunciata. Tale volontà è sufficiente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, a far dichiarare cessata la materia del contendere (v. sentenza n. 309 del 1994).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8; nonché dell'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995 (Disposizioni concernenti il personale regionale e degli enti locali. Processi di mobilità degli operatori della formazione professionale. Garanzie occupazionali per il personale dei consorzi bonifica e dell'ESA. Alloggi delle forze dell'ordine. Rinvio elezioni consigli circoscrizionali. Disciplina transitoria della caccia. Provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago);

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della medesima legge regionale, nella parte in cui estende i criteri di determinazione del prezzo di cui all'art. 2 della legge regionale n. 43 del 1994, anche agli alloggi occupati dagli appartenenti alle forze dell'ordine, ai sensi della legge regionale n. 54 del 1985, non aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla legge n. 457 del 1978;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Commissario dello Stato con il ricorso in epigrafe avverso l'art. 5 della predetta legge regionale, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Commissario dello Stato con il ricorso in epigrafe, nei confronti:

dell'intera legge regionale approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché all'art. 12 dello Statuto speciale;

dell'art. 1, commi 4 e 5 in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

dell'art. 1, comma 6, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione;

dell'art. 6, in riferimento all'art. 14 dello Statuto speciale e all'art. 11 della Costituzione;

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Commissario dello Stato con il ricorso in epigrafe, avverso l'art. 2 della medesima legge regionale, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97 della Costituzione e 17, lettera f), dello Statuto speciale;

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine allo stesso ricorso promosso dal Commissario dello Stato, per quanto concerne la questione relativa all'art. 7 della medesima legge regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 1996

Il presidente: FERRI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 128

*Sentenza 17-24 aprile 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Controversie in materia di trattamenti pensionistici - Domanda di presentazione - Applicabilità del nuovo regime decadenziale triennale dell'azione giudiziaria - Criteri - Ingiustificata interpretazione della questione come prospettata dal giudice *a quo* in base alla sentenza n. 20/1994 - Inapplicabilità della nuova legge al caso in questione - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.****D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, terzo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438).****Cost., artt. 24 e 38).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

Composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 promossi con ordinanze emesse l'8 e il 25 maggio, il 16 e il 22 giugno, il 12 luglio, il 12 ottobre e l'8 novembre 1995 dal Pretore di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 451, 476, 504, 658, 659, 854 e 900 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 35, 37, 39, 43 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1995 e n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione di Fogolin Mercedes, Agosti Marina, Paderno Lidia ed altri, Spada Maria, Riva Ernesto e dell'INPS, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avv.ti Alessandro Garlatti per Fogolin Mercedes, Paderno Lidia ed altri e Spada Maria; Alessandro Garlatti e Franco Agostini per Agosti Marina; Alessandro Garlatti e Felice Assennato per Riva Ernesto; Carlo De Angelis per l'INPS e l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di sette giudizi promossi contro l'INPS da Mercedes Fogolin ed altri per ottenere l'integrazione al minimo di pensioni già in godimento, il Pretore di Milano, con altrettante ordinanze emesse tra l'8 maggio 1995 e l'8 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte (terzo comma) che prevede l'applicabilità del nuovo regime decadenziale triennale anche nel caso in cui, essendo stata la domanda di prestazione presentata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge citato (19 settembre 1992), a questa data non fosse stato ancora proposto il ricorso amministrativo.

Il primo comma della disposizione in esame reca un nuovo testo dell'art. 47, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, che riduce da dieci a tre anni il termine decadenziale del diritto ai ratei dei trattamenti pensionistici, aggiungendo alle due date di decorrenza alternativamente indicate dal testo originario (data

di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto, ovvero data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia) una terza ipotesi riferita alla «data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione». Il terzo comma dispone che la nuova disciplina non si applica «ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data».

Poiché nei casi di cui si controverte il ricorso amministrativo è stato proposto dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 384 del 1992, il giudice rimettente, in adesione all'eccezione opposta dall'INPS, ha ritenuto di argomentare a contrario dalla sentenza n. 20 del 1994 di questa Corte l'applicabilità dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge, a stregua del quale i ricorrenti sarebbero decaduti dall'azione giudiziaria, essendo ampiamente trascorsi al momento della sua proposizione tre anni dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo.

Così interpretato, l'art. 4 del decreto-legge citato viene impugnato per contrasto: *a)* con l'art. 24 della Costituzione, in quanto comporta il sacrificio di diritti che, fino al giorno dell'entrata in vigore del nuovo regime, esistevano e potevano essere fatti valere in giudizio; *b)* con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, perché la mancata previsione di un regime transitorio per situazioni come quelle in questione attua una sorta di espropriazione di diritti previdenziali costituzionalmente garantiti.

2.1. — In quattro dei giudizi promossi dalle ordinanze davanti alla Corte costituzionale (r.o. n. 451, 476, 504, 658/95) si sono costituiti i ricorrenti chiedendo una dichiarazione di fondatezza della questione, pur premettendo di non condividere l'interpretazione del giudice *a quo* nel senso dell'applicabilità nella specie del nuovo regime decadenziale. In prossimità dell'udienza pubblica la difesa della parte privata nel giudizio promosso dall'ordinanza iscritta in r.o. n. 476/95 ha depositato una memoria che modifica le conclusioni precedentemente dedotte, chiedendo in principalità una sentenza interpretativa di rigetto.

Premesso che nell'art. 4, terzo comma, la parola «procedimenti» deve interdarsi riferita sia a quelli giudiziari che a quelli amministrativi, ne consegue, ad avviso della parte privata, che «la precedente disciplina decadenziale continua ad applicarsi anche nel caso in cui, essendo la richiesta di prestazione anteriore alla data di entrata in vigore del d.l. n. 384 del 1992, il ricorso amministrativo sia stato proposto posteriormente. Invero, non essendo applicabile, per il principio di irretroattività della legge, la terza figura di *dies a quo* aggiunta, innovativamente, dal decreto-legge 1992, la possibilità di ricorso tardivo, ammessa dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, comporta che il procedimento amministrativo debba considerarsi ancora pendente alla data del 19 settembre 1992 qualora il ricorso in sede contenziosa sia stato proposto successivamente, di guisa che il termine di decadenza dell'azione giudiziaria non può cominciare a decorrere se non dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione (novanta giorni dal ricorso).

Resta la questione se il termine applicabile sia quello vecchio di dieci anni o quello nuovo di tre. Ma qualunque sia la risposta, nella specie la domanda giudiziale risulta tempestivamente proposta.

2.2. — In tutti i giudizi si è costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

A parere dell'Istituto la fattispecie in causa è regolata dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166, ai sensi del quale, in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, il termine di decadenza dell'azione giudiziaria decorre dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei della prestazione previdenziale. Di qui l'eccezione di inammissibilità della questione per errata individuazione della norma applicabile, e in subordine la domanda di infondatezza.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Premesso che, secondo il regime precedente, per promuovere l'azione giudiziaria non bastava avere presentato la richiesta di prestazione e poi atteso la scadenza del termine per l'esaurimento del relativo procedimento, ma era altresì necessario proporre ricorso amministrativo contro il diniego tacito o espresso, l'interveniente osserva che il senso della pronuncia richiamata di questa Corte è quello di radicare la durata del diritto nella disciplina vigente nel momento in cui esso nasce, per cui ove il diritto sia maturato dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 384 del 1992, solo a questa si può fare riferimento per computare il termine di decadenza.

Così precisata la scelta del legislatore non appare né irrazionale, né contraria agli artt. 24 e 38 della Costituzione, ben diversa, e più meritevole di attenzione, essendo la posizione del titolare del diritto che abbia diligentemente coltivato la pretesa di prestazione attivando il ricorso amministrativo, rispetto a chi si sia limitato a domandare la prestazione trascurando poi l'esito della sua istanza.

Considerato in diritto

1. — Con sette ordinanze del medesimo tenore il Pretore di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte (terzo comma) che prevede l'applicabilità del nuovo regime decadenziale triennale dell'azione giudiziaria per le controversie in materia di trattamenti pensionistici anche nel caso in cui, essendo stata la domanda di prestazione presentata anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge citato (19 settembre 1992), a questa data non fosse stato ancora proposto il ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.

Poiché le due date di decorrenza del termine decadenziale dell'azione giudiziaria, alternativamente previste dal testo originario dell'art. 47, secondo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970 si riferiscono al procedimento amministrativo contenzioso, la sentenza n. 20 del 1994 ha corrispondentemente interpretato l'art. 4, terzo comma, del d.-l. 384 del 1992 riferendolo all'ipotesi di proposizione del ricorso amministrativo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. L'opposta interpretazione, secondo cui la presentazione della domanda di prestazione prima di tale data sarebbe un presupposto sufficiente per escludere permanentemente l'applicabilità della nuova disciplina, è insostenibile per una duplice ragione. Anzitutto perché è contraria alla lettera della legge: essa implica la tesi che il procedimento avviato dall'istanza amministrativa debba sempre considerarsi in corso — pur dopo la scadenza dei termini prescritti «per il suo esaurimento» — fino alla scadenza di novanta giorni dalla proposizione tardiva del ricorso al Comitato centrale dell'INPS, mentre la funzione assegnata dalla legge a questi termini implica che, una volta scaduti, il procedimento amministrativo non è più in corso, salva la possibilità di riattivarlo col ricorso tardivo. In secondo luogo, la detta interpretazione, in quanto tiene fermo il termine decennale di decadenza pur quando il ricorso sia stato proposto dopo l'entrata in vigore del decreto-legge del 1992, comporterebbe una deroga, in contrasto con le finalità del decreto, al principio per cui il termine di decadenza prende regola dalla disciplina in vigore al momento in cui comincia a decorrere.

Le odierne ordinanze di rimessione condividono l'interpretazione elaborata dalla sentenza citata, ma ravvisano nella disposizione dell'art. 4, terzo comma, così interpretata, un residuo profilo di incostituzionalità in relazione al caso, che la sentenza non ha avuto modo di esaminare, in cui anteriormente al 19 settembre 1992 sia stata presentata la sola istanza amministrativa e siano decorsi i termini prescritti per l'esaurimento del procedimento (complessivamente trecento giorni dalla domanda, come risulta dal combinato disposto degli artt. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e 46, commi 5 e 6, della legge 9 marzo 1989, n. 88). In tal caso, non essendo in corso alla data indicata alcun procedimento, si dovrebbe ritenere applicabile il nuovo regime decadenziale triennale con decorrenza dal compimento di trecento giorni dalla richiesta di prestazione (nei casi di specie presentata tra il 1986 e il 1990), con la conseguenza che le domande proposte al giudice dai ricorrenti dovrebbero essere respinte, essendo ormai da lungo tempo estinta l'azione giudiziaria.

Pertanto, l'art. 4, terzo comma, nella parte in cui omette di stabilire un ragionevole regime transitorio per questo caso, viene denunciato per contrarietà agli artt. 24 e 38, secondo comma, della Costituzione.

2. — I giudizi introdotti dalle sette ordinanze del Pretore di Milano, avendo per oggetto la medesima questione, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3.1. — La questione non è fondata nei sensi appresso spiegati.

L'interpretazione prospettata dal giudice *a quo* non è giustificata dalla sentenza n. 20 del 1994 e non è sostenibile per due ragioni. In primo luogo perché viola il principio di irretroattività della legge, del quale, come osserva la stessa sentenza, l'art. 4, terzo comma, non è che un'applicazione: la legge sopravvenuta non può essere applicata ai *facta praeterita* corrispondenti agli elementi di una nuova fattispecie produttiva di effetti che a quei fatti dalla legge precedente non erano collegati.

In secondo luogo, il giudice rimettente non ha considerato l'irrazionale differenziazione di disciplina che la sua interpretazione produrrebbe in ordine ai ratei delle prestazioni previdenziali maturati dopo la domanda. La decadenza in cui, a suo dire, sarebbero incorsi i ricorrenti in forza della nuova legge, avrebbe un effetto estintivo circoscritto ai ratei maturati nel periodo di tre anni e trecento giorni compreso tra la data della domanda e il termine *ad quem* della decadenza. Per i ratei maturati successivamente l'applicazione del nuovo regime decadenziale non è ipotizzabile in mancanza di una nuova richiesta di prestazione che abbia instaurato un nuovo procedimento amministrativo. Questi ratei resterebbero soggetti *singulatim* alla decadenza decennale prevista dall'art. 6, primo comma, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166.

3.2. — L'art. 4, terzo comma, del d.-l. n. 384 del 1992, mentre, da un lato, tiene fermo il principio di irretroattività della legge, dall'altro si propone di regolare le condizioni di applicabilità del distinto principio di efficacia immediata *ex nunc* della nuova legge sui rapporti pendenti. Questo problema può porsi soltanto rispetto ai rapporti per i quali l'innovazione della legge modificativa della disciplina della prescrizione o della decadenza sia limitata alla durata del termine, senza toccare la natura e gli effetti della vicenda estintiva, cioè, per quanto qui interessa, ai casi in cui al 19 settembre 1992 fosse in corso la decadenza decennale prevista dal testo originario dell'art. 47, secondo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, qualificata da un effetto estintivo globale di tutti i ratei della prestazione maturati successivamente all'istanza amministrativa fino al verificarsi della decadenza. Si tratta appunto, come ha precisato la sentenza n. 20 del 1994, dei casi in cui, essendo stato «proposto il ricorso amministrativo, si siano già verificati, anteriormente alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 384 del 1992, i presupposti di decorrenza del termine previsto dalla legge precedente per la proposizione della domanda giudiziale (comunicazione della decisione definitiva del ricorso o scadenza del termine di novanta giorni per la pronuncia) e il termine sia ancora pendente alla detta data».

Nel caso in esame invece, essendo mancato il ricorso amministrativo, a quella data era in corso soltanto la decadenza dei singoli ratei introdotta dal d.-l. n. 103 del 1991, decorrente dall'insorgenza del rispettivo diritto, cioè una vicenda estintiva con efficacia diversa da quella della decadenza prevista dall'art. 47 della legge del 1970, modificato dall'art. 4, primo comma, del d.-l. n. 384 del 1992.

Perciò l'art. 4, terzo comma, non aveva bisogno di riferirsi a questo caso, nel quale l'inapplicabilità della nuova legge discende dalla regola generale sopra enunciata. Se e fino a quando non sia proposto ricorso amministrativo (con decorrenza infruttuosa dei successivi novanta giorni o comunicazione entro tale termine della decisione negativa), continua a correre la sola decadenza decennale dei singoli ratei di cui all'art. 6 del d.-l. n. 103 del 1991, da ritenersi tacitamente abrogato *in parte qua* dal d.-l. n. 384 del 1992 solo in relazione alle domande di prestazione presentate dopo il 19 settembre 1992 (mentre rimane in vigore per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda). La disciplina del d.-l. n. 103 del 1991 continua ad applicarsi anche se la domanda fosse stata presentata meno di trecento giorni prima di questa data: perché la decadenza disposta dall'art. 47, secondo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970 possa decorrere dal terzo *dies a quo* aggiunto, con funzione di norma di chiusura, dall'art. 4, primo comma, del d.-l. n. 384 del 1992, è necessario che tutti gli elementi della fattispecie, a cominciare dall'istanza amministrativa, siano venuti in essere dopo l'entrata in vigore del decreto.

4. — L'Avvocatura dello Stato obietta che escludendo la retroattività del nuovo regime decadenziale anche nel caso in esame si concede irrazionalmente un trattamento di maggior favore a «chi si sia limitato a domandare una prestazione previdenziale trascurando poi l'esito della sua istanza, rispetto al soggetto che abbia diligentemente coltivato la pretesa attivando un ricorso amministrativo».

Ma l'inconveniente non fornisce argomento per attribuire all'art. 4, primo comma, del d.-l. n. 384 del 1992 un'efficacia retroattiva non argomentabile, in linea di corretta interpretazione, dal comma 3, tanto più che essa si convertirebbe in una ragione di incostituzionalità di quest'ultimo.

Giova piuttosto osservare che la determinazione dei termini estintivi del diritto alle singole rate — nella seconda parte dell'art. 6, primo comma, del d.-l. n. 103 del 1991 — *per relationem* ai termini di decadenza previsti nella prima parte riproduce, anche nel caso in esame, la questione — accennata nella sentenza n. 20 del 1994 — se, ridotto a tre anni il termine di riferimento, sia richiamabile il principio generale per cui, dalla data di entrata in vigore della legge abbreviatrice della decadenza, il nuovo termine si applica anche alle decadenze in corso qualora a questa data il tratto residuo, non ancora consumato, del termine precedente sia di durata superiore. Se tale questione (che resta affidata al giudice del merito) fosse risolta affermativamente, l'inconveniente sopra prospettato sarebbe rimosso.

Si tratta comunque di una situazione transitoria. Per le domande di prestazione presentate dopo il 19 settembre 1992 la nuova legge ha contenuto entro il limite più ragionevole di tre anni e trecento giorni dalla data della domanda la possibilità di ricorso tardivo ammessa dall'art. 8 della legge n. 533 del 1973.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 1996.

Il presidente: FERRI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

16C0616

N. 129

Sentenza 17-24 aprile 1996

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Costituzione della Repubblica - Senato e autorità giudiziaria - Insidiabilità delle opinioni espresse da un senatore durante lo svolgimento di trasmissione televisiva - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenza n. 1150/1988 e 443/1993) - Mancato rispetto da parte del tribunale di Palermo della interpretazione della norma operata dalla Corte costituzionale - Obbligo dell'autorità giudiziaria di prendere atto della deliberazione parlamentare - Non spettanza al tribunale di Palermo ordinare la celebrazione del dibattimento nel processo penale pendente a carico del sen. Carmine Mancuso per diffamazione aggravata in danno del dott. Bruno Contrada - Annullamento dell'ordinanza emessa in data 16 ottobre 1995.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Senato della Repubblica notificato il 23 gennaio 1996, depositato in Cancelleria il 1º febbraio 1996, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza emessa il 16 ottobre 1995 dal Tribunale di Palermo — sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro, nel procedimento penale pendente nei confronti del sen. Carmine Mancuso, con la quale è

stata rigettata l'eccezione di improcedibilità proposta dai suoi difensori in relazione alla dichiarazione di insindacabilità — ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione — delle opinioni espresse dallo stesso sen. Mancuso, deliberata dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 settembre 1995, ed iscritto al n. 3 del registro conflitti 1996.

Visti gli atti di intervento della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Paolo Barile e Marcello Gallo per il Senato della Repubblica e Giuseppe Abbamonte per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di una trasmissione televisiva dedicata a gravi delitti di mafia, il senatore Carmine Mancuso, riferendosi ai soccorsi prestati all'agente di scorta Lenin Mancuso, rimasto mortalmente ferito nell'agguato teso al giudice Cesare Terranova, profferì la seguente frase nei confronti del questore dott. Bruno Contrada: «Contrada fa sì che gli agenti non lo soccorrano, infatti viene soccorso semplicemente molto tempo dopo quando era molto più dissanguato: era come se gli mettesse la mano in bocca per cercare di non farlo respirare». Per queste parole è stato querelato dalla persona offesa per il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, secondo comma, cod. pen.

Con ordinanza del 10 maggio 1994 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo dichiarò manifestamente infondata l'eccezione di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, sul riflesso che l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, non semplicemente nella manifestazione di un'opinione. Conseguentemente ordinò la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso del processo.

Ai sensi dell'allora vigente art. 3 del d.-l. 16 maggio 1994, n. 291, copia dell'ordinanza fu inviata, in data 25 novembre 1994, al Presidente del Senato, e da questi al Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. In data 21 luglio 1995 il Presidente del Senato comunicò al Presidente della Sezione dei g.i.p. di Palermo la delibera della Giunta di richiedere copia degli atti processuali ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge, nel frattempo più volte reiterato fino al d.-l. 7 luglio 1995, n. 276, in vigore a questa data. Nella seduta del 20 settembre 1995 il Senato deliberò di dichiarare insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse dal sen. Mancuso, e il Presidente ne informò, con lettera di pari data, il Presidente della Sezione II penale del Tribunale di Palermo.

Con ordinanza in data 16 ottobre 1995, il Tribunale di Palermo — ritenuto che l'art. 68, primo comma, della Costituzione, prevede una condizione di non punibilità, e non semplicemente, di procedibilità, con conseguente inapplicabilità del combinato disposto degli artt. 129, secondo comma, e 469 cod. proc. pen., i quali non contemplano tra le ipotesi di proscioglimento prima del dibattimento la non punibilità dell'imputato — ha disposto «procedersi al dibattimento, dovendo peraltro trovare tutela l'interesse dell'imputato all'accertamento della sua totale estraneità ai fatti di reato».

A seguito di tale provvedimento il Senato, nella seduta del 9 novembre 1995, ha deliberato di sollevare conflitto di attribuzione contro il Tribunale di Palermo davanti alla Corte costituzionale.

2. — Nel ricorso, depositato il 28 dicembre 1995 — premesso che il conflitto è ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, il Senato essendo organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, sia sotto il profilo oggettivo, trattandosi di rivendica di un potere costituzionalmente garantito — si sostiene nel merito (riproducendo l'opinione espressa dal Presidente della Giunta nel trasmettere la proposta di deliberazione al Presidente del Senato) che «nel momento in cui interviene la dichiarazione di insindacabilità da parte della Camera competente, il procedimento deve immediatamente cessare: la prosecuzione dello stesso procedimento implicherebbe, infatti, che l'autorità giudiziaria continui ad assoggettare al suo sindacato opinioni che non possono essere soggette a sindacato a norma del dettato costituzionale».

Ad avviso del ricorrente il diniego di proscioglimento immediato del sen. Mancuso lede le prerogative del Senato in quanto, senza contestare il merito della delibera di insindacabilità, afferma tuttavia la necessità del dibattimento per pervenire alla dichiarazione di non punibilità dell'imputato. Si obietta che l'art. 68, primo comma, della Costituzione, non tanto prevede una condizione di non punibilità, quanto qualifica il comportamento rica-

dente nel suo ambito normativo come fatto non previsto dalla legge come reato, di guisa che la declaratoria di proscioglimento avrebbe dovuto essere immediatamente pronunciata a norma dell'art. 129, primo comma, cod. proc. pen., mentre nessuna attinenza nella specie ha l'art. 469 dello stesso codice.

Conclusivamente il ricorrente chiede alla Corte di dichiarare che spetta al Senato della Repubblica affermare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Carmine Mancuso mediante dichiarazioni rese durante la trasmissione televisiva sopra rammentata, e conseguentemente di annullare la citata ordinanza 16 ottobre 1995 del Tribunale di Palermo.

3. — Nel giudizio preliminare di deliberazione in camera di consiglio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte costituzionale, con ordinanza 11/12 gennaio 1996, n. 6, ha dichiarato ammissibile il ricorso, disponendo la comunicazione dell'ordinanza al Senato e la notifica della medesima insieme col ricorso al Tribunale di Palermo.

4. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il Senato della Repubblica con una memoria in cui riprende e sviluppa, con riguardo alle sentenze nn. 1150 del 1988 e 443 del 1993, gli argomenti esposti nel ricorso, precisando che, di fronte a una pronuncia della Camera di appartenenza nel senso dell'applicabilità dell'art. 68 della Costituzione, «l'autorità giudiziaria, anche se ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, ha soltanto la possibilità di contestare davanti a questa Corte i vizi in procedendo o la manifesta illogicità della decisione della Camera. Ma ove non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione, l'esito del procedimento pendente a carico del parlamentare non può che essere determinato dalle valutazioni effettuate dalla Camera di appartenenza». Questo principio mette fuori causa il combinato disposto degli artt. 129, secondo comma, e 469 cod. proc. pen., sul quale il Tribunale di Palermo ha ritenuto di fondare il provvedimento impugnato.

5. — Ha spiegato intervento volontario la Camera dei deputati con atto depositato il 6 febbraio 1996, sulla base della deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta del 26 gennaio 1996. L'interveniente si ritiene legittimato a stare in giudizio in ragione della riferibilità indivisibile dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, della cui applicabilità si controverte, sia ai componenti della Camera dei deputati che ai componenti del Senato, e si richiama all'ordinanza n. 470 del 1995 che tale legittimazione ha riconosciuto. Nel merito fa proprie le argomentazioni e le conclusioni dedotte dalla difesa del Senato, integrandole con una diffusa citazione della sentenza 12 marzo 1983 delle Sezioni unite penali della Corte di cassazione, a sostegno della tesi che la norma costituzionale esclude in radice la tutela giuridica, e quindi giurisdizionale, degli interessi dei terzi, così che il giudice non dovrebbe pronunciare una sentenza di proscioglimento dell'imputato, ma semplicemente dichiarare la propria carenza di giurisdizione.

Nell'udienza pubblica del 19 marzo 1996 la Corte si è riservata di decidere sull'ammissibilità dell'intervento insieme col merito della causa.

Considerato in diritto

1. — Come risulta dalla narrativa di fatto, il Senato della Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzione contro il Tribunale di Palermo chiedendo a questa Corte di statuire che «spetta ad esso Senato affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Carmine Mancuso, mediante dichiarazioni rese durante lo svolgimento della trasmissione televisiva messa in onda il 12 maggio 1993 sulla rete Canale 5; e conseguentemente di annullare l'ordinanza, in data 16 ottobre 1995, del Tribunale di Palermo, che ha rigettato l'eccezione di improcedibilità proposta dalla difesa dell'imputato, in relazione al procedimento per il reato di diffamazione, ex art. 595 cod. pen., pendente davanti a tale Tribunale».

2. — Sciogliendo la riserva formulata dalla Corte nell'udienza pubblica del 19 marzo 1996, occorre dichiarare preliminarmente l'ammissibilità dell'intervento in causa spiegato dalla Camera dei deputati. E' vero che il presente conflitto riguarda i poteri del Senato e dell'autorità giudiziaria in ordine a un comportamento di un membro del primo, e come tale parrebbe non interessare l'altro ramo del Parlamento. Ma la materia del contendere è costituita dalla posizione — assunta dal provvedimento giudiziale impugnato — contrastante con la qualificazione giuridica della deliberazione del Senato come causa immediatamente impeditiva della prosecuzione del procedimento penale

pendente a carico del senatore Carmine Mancuso. È incontestabile l'interesse comune dei due rami del Parlamento a ottenere una sentenza che affermi l'inerenza di tale effetto alla prerogativa parimenti attribuita ai loro membri dalla norma costituzionale, ristabilendo gli equilibri costituzionali messi in gioco, al di là del singolo caso, dal conflitto di attribuzione.

3. — Il ricorso è fondato.

Questa Corte, con le sentenze nn. 1150 del 1988 e 443 del 1993, ha interpretato l'art. 68, primo comma, della Costituzione, nel senso che esso attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata a un proprio membro, con l'effetto, qualora sia ritenuta esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale, sempre che il potere sia stato correttamente esercitato. Qualora reperi che la delibera favorevole all'applicazione dell'art. 68, primo comma, sia il risultato di un esercizio non corretto del potere — per vizi in procedendo oppure per omessa o erronea valutazione dei suoi presupposti, in particolare per manifesta estraneità della condotta del parlamentare al concetto di «opinione» o di «esercizio delle funzioni» —, il giudice, al quale si è rivolta la persona lesa dalle dichiarazioni diffamatorie contestate, può soprassedere alla dichiarazione immediata di applicabilità dell'art. 68 sollevando conflitto di attribuzione davanti a questa Corte, con effetto sospensivo del giudizio pendente davanti a lui.

Questa interpretazione della norma costituzionale, alla quale si è conformato l'art. 2, comma ottavo, del d.-l. 12 marzo 1996, n. 116, non è stata rispettata dal Tribunale. Pur senza contestare la valutazione espressa dal Senato — contraria a quella dell'ordinanza 10 maggio 1994 del giudice per le indagini preliminari, che aveva dichiarato la manifesta infondatezza dell'eccezione di applicabilità dell'art. 68 della Costituzione — il Tribunale, con l'ordinanza 16 ottobre 1995, ha disposto la celebrazione del dibattimento motivando con due argomenti: *a*) la condizione di non punibilità prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, non rientra tra le ipotesi di proscioglimento prima del dibattimento contemplate dagli artt. 129, secondo comma, e 469 cod. proc. pen.; *b*) deve trovare tutela l'eventuale interesse del querelante (per evidente svista designato nel testo dell'ordinanza come «imputato») all'accertamento della sua totale estraneità ai fatti di reato attribuitigli.

Il primo argomento deduce la regola di decisione dalla qualificazione dogmatica tradizionale dell'irresponsabilità sancita dall'art. 68 come una figura di immunità personale avvicinata alla condizione di non punibilità: tesi non pacifica, alla quale si contrappone la tesi della natura oggettiva dell'irresponsabilità, che ravvisa nell'art. 68 una causa di esclusione dell'illecito. Ma, quale che sia la dottrina preferibile circa la natura dell'irresponsabilità dei membri del Parlamento per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, è certo che alla deliberazione della Camera di appartenenza che la riconosce è coesistente l'effetto inibitorio dell'inizio o della prosecuzione di qualsiasi giudizio di responsabilità, penale o civile per il risarcimento dei danni. A ben vedere, nel caso di procedimento penale già avviato, non è nemmeno in questione l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. L'obbligo del giudice — quando non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione — di dichiarare immediatamente, in ogni stato e grado del processo, la causa di irresponsabilità dell'imputato, affermata dalla Camera di appartenenza, discende direttamente dalla norma costituzionale.

L'argomento *sub b*) è lo stesso argomento *sub a*) riformulato in termini sostanziali. Esso rovescia il bilanciamento di interessi operato dal legislatore costituente. A tutela del principio (corrispondente a un interesse generale della comunità politica) di indipendenza e autonomia del potere legislativo nei confronti degli altri organi e poteri dello Stato, l'art. 68 della Costituzione sacrifica il diritto alla tutela giurisdizionale del cittadino che si ritenga offeso nell'onore o in altri beni della vita da opinioni espresse da un senatore o deputato nell'esercizio delle sue funzioni. Questa prerogativa dei membri del Parlamento, poiché costituisce, sul piano del diritto sostanziale, una causa di irresponsabilità dell'autore delle dichiarazioni contestate, comporta, sul piano processuale, l'obbligo per l'autorità giudiziaria di prendere atto della deliberazione parlamentare e di adottare le pronunce conseguenti.

Il solo rimedio è dato dalla possibilità di controllo della Corte costituzionale sulla correttezza della deliberazione: controllo che il giudice può promuovere col mezzo del conflitto di attribuzione, ancora proponibile nel caso in esame, non essendo previsto alcun termine dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava al Tribunale di Palermo ordinare la celebrazione del dibattimento nel processo penale pendente a carico del senatore Carmine Mancuso per diffamazione aggravata in danno del dott. Bruno Contrada; conseguentemente annulla l'ordinanza emessa dal detto Tribunale in data 16 ottobre 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 1996.

Il presidente: FERRI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0617

N. 130

Ordinanza 17-24 aprile 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Responsabilità civile - Risarcimento del danno per lesioni alla reputazione e all'identità personale - Garanzie costituzionali dei parlamentari e tutela di un diritto fondamentale - Mancata conversione in legge nei termini del decreto-legge impugnato - *Ius superveniens*: decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116 - Esigenza di nuova valutazione in merito all'incidenza della nuova disciplina della materia nel giudizio *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(D.-L. 12 maggio 1995, n. 165; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione) e dell'art. 15, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1995 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Silvia Maria Costagliola Guarente ed altre e Vittorio Sgarbi ed altra, iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Silvia Maria Costagliola Guarente ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 5 marzo 1996 il giudice relatore Enzo Cheli;

Udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che nel corso della causa civile nella quale Silvia Maria Costagliola Guarente ed altri congiunti del magistrato Gennaro Costagliola, già giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, deceduto il 22 aprile 1994, hanno convenuto in giudizio il dott. Vittorio Sgarbi, deputato, nonché la S.p.A. Reti Televisive Italiane, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per lesioni alla reputazione e all'identità personale che assumevano arretrate al loro congiunto con due trasmissioni televisive e un'intervista apparsa su un quotidiano, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 6 giugno 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 70 e 77, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, e dell'art. 15, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

che il giudice rimettente, ritenendo — a seguito di eccezione sollevata dal convenuto — di dover fare applicazione della procedura prevista dall'art. 3, secondo comma, del decreto-legge impugnato, osserva che esso costituisce l'ottava reiterazione dell'originario decreto 15 novembre 1993, n. 455, cui sono succeduti i decreti-legge nn. 23, 176, 447, 535 e 627 del 1994; nn. 7 e 69 del 1995;

che, ad avviso del giudice *a quo*, il fenomeno della reiterazione di tali provvedimenti, che sono intervenuti in materia che attiene alle garanzie costituzionali dei parlamentari e alla tutela di un diritto fondamentale, quale è quello relativo alla salvaguardia della reputazione, contrasta con l'art. 77 della Costituzione, dal momento che l'emanazione di un nuovo decreto-legge dopo la scadenza del termine per la conversione perpetua, sia pure con effetto *ex nunc*, la disciplina prevista dal decreto decaduto, in violazione del limite temporale di vigenza dei decreti-legge, fissato in sessanta giorni dall'art. 77;

che il giudice contesta anche la violazione dell'art. 70 della Costituzione dal momento che l'attività legislativa deve essere di norma esercitata dalle Camere, e solo eccezionalmente — in presenza di presupposti tassativi — dal Governo con atti provvisori;

che nell'ordinanza si censura, infine, l'art. 15 della legge n. 400 del 1988, che vieta la reiterazione del decreto-legge in caso di voto negativo di una delle Camere, nella parte in cui non prevede anche il divieto di riprodurre, con la presentazione di altro decreto-legge, la normativa già prevista in un decreto decaduto per mancata conversione nel termine di sessanta giorni, consentendo che la funzione legislativa sia esercitata dal Governo senza limiti di tempo, in violazione degli artt. 70 e 77 della Costituzione;

che nel giudizio davanti alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o infondate;

che si sono costituite in giudizio le parti private Silvia Maria, Anna, Rosanna, Roberto, Paola e Simionetta Costagliola che hanno depositato memoria chiedendo che la Corte dichiari irrilevanti le questioni sollevate.

Considerato che il decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1995;

che il suddetto decreto-legge è stato reiterato dal decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466 e dal decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9, entrambi non convertiti nel termine di sessanta giorni dalla rispettiva pubblicazione, come risulta dai comunicati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1996 e n. 59 dell'11 marzo 1996;

che, nelle more del giudizio, è intervenuto il decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, che ha introdotto una nuova disciplina della materia, per più aspetti diversa da quella del decreto-legge impugnato e delle successive reiterazioni, anche con riguardo alla procedura da seguire nel caso in cui venga sollevata l'eccezione concernente l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, essendo mutato nella nuova disciplina il contenuto precettivo essenziale del decreto-legge impugnato, non risulta possibile trasferire la questione di legittimità costituzionale dello stesso decreto-legge al decreto-legge n. 116 del 1996 attualmente in vigore, in base al principio enunciato da questa Corte nella sentenza n. 84 del 1996, dovendosi, invece, restituire gli atti al giudice *a quo* al fine di valutare l'incidenza dello *ius superveniens* nel giudizio pendente dinanzi a lui;

che la questione sollevata nei confronti dell'art. 15 della legge n. 400 del 1988, per la sua stretta correlazione — secondo quanto prospettato nell'ordinanza di rinvio — con la questione concernente il decreto-legge n. 165 del 1995, non può essere valutata indipendentemente dall'esame di quest'ultima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 1996.

Il presidente: FERRI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

6C0618

N. 131

Sentenza 17-24 aprile 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento - Giudice che abbia fatto parte del collegio del tribunale del riesame o dell'appello in tema di misure cautelari personali, nei confronti dell'indagato o dell'imputato, su aspetti non esclusivamente formali - Preclusione per la sua partecipazione al giudizio dibattimentale - Omessa previsione - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 445/1994 e 432/1995 - Violazione del principio del giusto processo e dell'imparzialità e terzietà del giudice - Rinnovo, con riferimento alla sentenza n. 496/1990, del pressante invito agli organi competenti circa l'urgenza di interventi finalizzati al buon funzionamento della giurisdizione penale - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 20 settembre 1995 dal Tribunale di Bolzano, il 22 e il 27 settembre 1995 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 27 settembre 1995 dal Tribunale di Vicenza, il 3 ottobre 1995 dal Tribunale di Verbania, il 29 settembre 1995 dal Tribunale di Oristano, il 3 e il 10 ottobre 1995 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 12 ottobre 1995 dal Tribunale di Avellino, il 27 settembre 1995 dal Tribunale di Savona, il 6 ottobre 1995 dalla Corte di Assise di Varese, il 2 ottobre 1995 dal Tribunale di Benevento, il 12 ottobre 1995 dal Tribunale di Brescia, il 12 ottobre 1995 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere e il 5 ottobre 1995 dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 785, 788, 798, 815, 826, 827, 831, 837, 839, 842, 848, 849, 880, 881 e 894 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 48, 49, 50, 52 e 53, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Vito Saccani;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Paolo Fava e Beniamino Migliucci per Vito Saccani.

Ritenuto in fatto

1. — In un giudizio penale in fase dibattimentale il Tribunale di Bolzano ha sollevato, con ordinanza del 20 settembre 1995 (r.o. 785 del 1995), questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, che concerne l'incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia fatto parte del collegio del tribunale del riesame (art. 309 cod. proc. pen.) o dell'appello (art. 310 cod. proc. pen.) in tema di misure cautelari personali, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Muovendo dal rilievo che tutti i componenti del collegio costituito per il dibattimento hanno altresì fatto parte del collegio del tribunale che si è pronunciato, in diverse occasioni, sia in sede di riesame che di appello, sulle impugnazioni avverso ordinanze in tema di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari nei confronti dell'imputato, e che in tali occasioni gli stessi giudici hanno effettuato una «innegabile valutazione di merito», il Tribunale rimettente osserva che la motivazione della sentenza n. 432 del 1995 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità del medesimo art. 34, secondo comma, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, induce a ritenere non manifestamente infondata la questione sopra riferita; anche con riguardo alla pregressa partecipazione al collegio del riesame o dell'appello *de libertate*, infatti, ad avviso del giudice *a quo*, si delineano, in giudizio, i possibili effetti che la previsione normativa sull'incompatibilità mira ad impedire, cioè, secondo l'enunciato della citata sentenza n. 432 del 1995, che «...la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento».

Ne segue, pertanto, la proposizione dell'accennata questione di costituzionalità, la cui rilevanza nel giudizio *a quo* risiede — conclude il rimettente — nel fatto che, nell'ipotesi di accoglimento, si configurerebbero un obbligo di astensione e un motivo di ricusazione del giudice.

1.1. — Nel giudizio così promosso si è costituito l'imputato Vito Saccani che, nell'atto di costituzione, ha concluso per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, sottolineando che i componenti del collegio che deve giudicare nel merito dell'addebito hanno già valutato la posizione dell'imputato in sede di riesame e di appello, esprimendosi sul punto della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza; dunque le argomentazioni contenute nella sentenza n. 432 del 1995 della Corte costituzionale sono valide anche per il caso, analogo, in questione.

2. — Con cinque ordinanze di analogo contenuto (r.o. 788, 798, 831, 837 e 881 del 1995), emesse, nel corso di altrettanti distinti giudizi penali in fase dibattimentale, in date 22 e 27 settembre e 3, 10 e 12 ottobre 1995, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento dei componenti del collegio del tribunale che, in sede di riesame di una misura cautelare personale, abbia ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. e che abbia perciò confermato il provvedimento applicativo della misura.

Nelle ordinanze di rinvio il giudice *a quo* premette, in fatto, che nei rispettivi processi il collegio per il giudizio dibattimentale è composto anche da uno (r.o. 831 e 837 del 1995) o due (r.o. 788 e 881 del 1995) ovvero *in toto* dai medesimi (r.o. 798 del 1995) componenti il collegio che precedentemente, a seguito di richiesta di riesame, aveva, in ciascun procedimento, ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, a norma dell'art. 273 cod. proc. pen., confermando (ovvero parzialmente riformando: r.o. 788 del 1995; ma non sul punto del fondamento indiziario) le ordinanze impugnate.

La prospettazione del rimettente si basa sulla sentenza n. 432 del 1995 della Corte costituzionale, che, modificando il proprio precedente orientamento (sentenza n. 502 del 1991), ha ritenuto che la valutazione espressa dal giudice per le indagini preliminari in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in sede di adozione di

una misura cautelare personale, involgendo un giudizio di merito sull'idoneità degli elementi probatori raccolti a fondare una elevata probabilità di condanna, si riflette necessariamente sulla serenità e imparzialità del giudizio, e radica pertanto un motivo di incompatibilità.

Le argomentazioni e le conclusioni della citata sentenza n. 432 del 1995 varrebbero pure nel caso della partecipazione al collegio del tribunale del riesame, che procede anch'esso, al pari del giudice per le indagini preliminari che applica la misura, alla valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi *ex art. 273* cod. proc. pen., con gli amplissimi poteri riconosciuti dall'art. 309 del codice di rito. Ne segue che, verificandosi l'identità, parziale o totale, tra i componenti del tribunale del riesame e i componenti il collegio dell'udienza dibattimentale, si concretizzano le ragioni di incompatibilità, in particolare il pericolo di «prevenzione», su cui si basa la citata declaratoria di incostituzionalità nell'ipotesi assunta a raffronto.

Ragioni di incompatibilità, conclude il Tribunale, contrastanti con i principi costituzionali di eguaglianza (art. 3), di inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del procedimento (art. 24, secondo comma) e di presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma). Ad ammettere l'identità del giudice nella situazione dedotta nei giudizi *a quibus*, infatti, si creerebbe una disparità di trattamento, a danno degli imputati giudicati da giudici «prevenuti» (nel senso detto nella sentenza n. 432 citata: naturalmente orientati a confermare un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento), rispetto a quelli giudicati da collegi non «prevenuti»; con pregiudizio sia delle garanzie difensive, sia della garanzia del diritto dell'imputato a non essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

3. — Sul rilievo che due componenti del tribunale per il riesame (che aveva respinto la relativa richiesta proposta dall'imputato avverso l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale) sono altresì componenti del collegio per il dibattimento, il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 27 settembre 1995 (r.o. 815 del 1995), solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede in tale ipotesi una causa di incompatibilità, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. La censura è prospettata assumendosi l'analogia della situazione detta con quella considerata nella sentenza n. 432 del 1995 della Corte costituzionale, rappresentandone elemento comune l'«effetto» di prevenzione sottolineato nella citata sentenza.

4. — Questione analoga è sollevata dal Tribunale di Verbania, con ordinanza del 3 ottobre 1995 (r.o. 826 del 1995), data la presenza, nel collegio per il dibattimento, di due giudici in precedenza componenti il tribunale del riesame nei relativi giudizi incidentali *de libertate*. Il giudice del riesame, si osserva, ha il potere di esaminare e valutare il quadro su cui si fonda la misura applicata dal giudice per le indagini preliminari in modo autonomo e tenendo anche conto di elementi sopravvenuti, per cui, data la sostanziale sovrapposizione dei rispettivi ambiti di apprezzamento, la *ratio* della sentenza n. 432 del 1995 citata va estesa al caso in discorso, pena la lesione del valore costituzionale del giusto processo e del diritto di difesa che ne è componente, nonché del principio di eguaglianza, sotto il profilo della disparità di trattamento tra imputati giudicati da un magistrato che ha già effettuato una valutazione di merito (per quanto prognostica e allo stato degli atti) e imputati giudicati da un magistrato che non ha formulato alcun giudizio preventivo.

5. — Il Tribunale di Oristano solleva analogo incidente di costituzionalità, con ordinanza del 29 settembre 1995 (r.o. 827 del 1995), in quanto l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen. non prevede la causa di incompatibilità, per il giudice dibattimentale, consistente nell'aver preso parte alle decisioni assunte dal tribunale c.d. della libertà nel corso del medesimo procedimento, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione.

Previa enunciazione del fatto da cui trae origine il quesito, vale a dire la circostanza che tutti i componenti del collegio hanno in precedenza partecipato a giudizi incidentali *de libertate* (senza precisazione se in sede di riesame o di appello), il rimettente sottolinea che recentemente la Corte costituzionale, modificando un precedente avviso (sentenze nn. 502 del 1991 e 124 del 1992), è pervenuta alla conclusione della sussistenza dell'incompatibilità nella relazione tra funzione di giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale e funzione di giudice del dibattimento, valorizzando, della prima funzione, i connotati di valutazione sul merito, idonei appunto a delineare un pre-giudizio.

Non diversa — prosegue il rimettente — è la posizione del collegio investito del riesame o dell'appello in tema di misure cautelari, che è chiamato a compiere una verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e dunque un giudizio, pur se prognostico e allo stato degli atti, che va qualificato di merito, al pari di quello che si effettua in sede di adozione della misura. Del resto, il tribunale della libertà ha la stessa ampia conoscenza degli atti che ha il giudice per le indagini preliminari e può deliberare in base a elementi nuovi o comunque diversi da quelli posti a sostegno della misura adottata.

L'analogia tra i due casi delinea perciò il sospetto di incostituzionalità per le stesse ragioni poste a base della decisione citata, e altresì per disparità di trattamento tra casi, appunto, analoghi, ex art. 3 della Costituzione.

6. — Il Tribunale di Avellino solleva, con ordinanza del 12 ottobre 1995 (r.o. 839 del 1995), questione analoga, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, assumendo anch'esso a termine di riferimento la statuizione di cui alla sentenza n. 432 del 1995 già citata, in rapporto all'ipotesi, verificatasi nel giudizio *a quo*, di presenza di uno stesso giudice nel collegio del riesame e poi in quello del dibattimento.

7. — Anche il Tribunale di Savona, con ordinanza del 27 settembre 1995 (r.o. 842 del 1995) impugna l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, prospettando l'incostituzionalità della mancata previsione dell'incompatibilità a giudicare in dibattimento per il componente del collegio del Tribunale «della libertà». Pur ritenuta in precedenza infondata dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 502 del 1991) e dalla giurisprudenza ordinaria di legittimità, la questione si impone ora a seguito del dichiarato mutamento espresso con la sentenza n. 432 del 1995 della Corte costituzionale, che, nella motivazione, ha espressamente formulato una valutazione di analogia tra l'ipotesi ora dedotta e quella oggetto della sentenza; la rilevanza della questione nel caso specifico sta nel fatto che due componenti del collegio rimettente hanno fatto parte del collegio costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., e sarebbero pertanto passibili di istanza di ricasazione.

8. — La Corte d'Assise di Varese, con ordinanza del 6 ottobre 1995 (r.o. 848 del 1995) solleva questione in termini sostanzialmente coincidenti con quelli sopra detti: è di dubbia costituzionalità, ad avviso del giudice *a quo*, la mancata previsione dell'incompatibilità al giudizio dibattimentale per il componente del collegio del tribunale per il riesame che si sia pronunciato — nella specie, in sede di appello, ex art. 310 cod. proc. pen., e con esito di rigetto dell'impugnazione dell'indagato — nel medesimo procedimento in ordine a provvedimenti in materia di libertà personale adottati dal giudice per le indagini preliminari. Anche qui, l'ordinanza di rinvio assume a termine di riferimento la sentenza n. 432 del 1995 della Corte costituzionale, «diametralmente opposta», nella motivazione e nella statuizione, rispetto ai precedenti sulla stessa questione (sentenze nn. 502 del 1991 e 124 del 1992), e si incentra sull'analogia tra funzione del giudice per le indagini preliminari e funzione del tribunale del riesame, ai fini della valutazione contenutistica degli indizi e della cognizione ampia degli atti di indagine che radica l'incompatibilità per anticipazione del giudizio di merito.

9. — Il Tribunale di Benevento solleva la medesima questione, con ordinanza del 2 ottobre 1995 (r.o. 849 del 1995), in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, in un giudizio dibattimentale che vede presenti nel collegio due componenti del tribunale del riesame che ha in precedenza pronunciato su richieste ex art. 309 cod. proc. pen., confermando in parte le misure cautelari personali applicate dal giudice per le indagini preliminari. Ancora una volta, l'ordinanza di rinvio argomenta dalla sentenza n. 432 del 1995 della Corte costituzionale più volte citata, per desumerne la censura, stante la possibilità di estendere le argomentazioni ivi contenute anche all'ipotesi del binomio tribunale del riesame-giudice del dibattimento, come del resto «suggerisce» la stessa sentenza. A tale fine, il rimettente sottolinea alcuni aspetti caratterizzanti il giudizio di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., che fanno risaltare l'ampiezza e la completezza della cognizione del tribunale in tale sede; tratti ulteriormente sottolineati dalla recente legge n. 332 del 1995, che ha previsto che al collegio del riesame debbano essere trasmessi non solo gli atti presentati dall'accusa all'atto di richiedere la misura, ma anche tutti gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato.

10. — Il Tribunale di Brescia impugna con ordinanza del 12 ottobre 1995 (r.o. 880 del 1995) l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., sempre sulla scorta della sentenza n. 432 del 1995 della Corte costituzionale, e sempre in riferimento ai parametri degli artt. 3 e 24 della Costituzione, con riguardo all'ipotesi, verificatasi nel giudizio *a quo*, di identità di composizione del collegio del riesame e di quello del dibattimento.

11. — Anche il Tribunale di Torino solleva, infine, questione di costituzionalità dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., secondo una prospettiva analoga a quella sopra detta, con ordinanza del 5 ottobre 1995 (r.o. 894 del 1995), in ipotesi — anche qui — di identica composizione dei collegi rispettivamente del riesame e del giudizio dibattimentale, nonché, più specificamente, di conferma del provvedimento cautelare da parte del primo, anche sotto il profilo della sussistenza degli indizi di colpevolezza.

Considerato in diritto

1. — Le quindici ordinanze indicate in epigrafe sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, che regola l'incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, nella parte in cui non esclude dal giudizio dibattimentale il giudice che abbia fatto parte del collegio del tribunale del riesame (art. 309 cod. proc. pen.) o dell'appello (art. 310 cod. proc. pen.), chiamato a pronunciarsi su provvedimenti in materia di misure cautelari personali.

Tale omissione, ad avviso comune dei giudici rimettenti, violerebbe gli articoli 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione in quanto distinguerebbe irrazionalmente l'ipotesi in questione da altre analoghe dove vale l'incompatibilità, determinando una disparità di trattamento a seconda che nella composizione del giudice del dibattimento figurino o non figurino giudici che abbiano partecipato al collegio del riesame o dell'appello in tema di misure cautelari personali, con violazione del diritto di difesa e, in generale, della garanzia del giusto processo, nonché del diritto dell'imputato a non essere considerato colpevole fino alla condanna definitiva.

2. — La suddetta questione di legittimità costituzionale è posta in termini identici o analoghi in tutte le ordinanze di rimessione. I relativi giudizi possono pertanto essere riuniti per essere decisi con la medesima sentenza.

3. — La questione è fondata.

3.1. — Il «giusto processo» — formula in cui si compendiano i principi che la Costituzione detta in ordine tanto ai caratteri della giurisdizione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, quanto ai diritti di azione e difesa in giudizio — comprende l'esigenza di imparzialità del giudice: imparzialità che non è che un aspetto di quel carattere di «terzietà» che connota nell'essenziale tanto la funzione giurisdizionale quanto la posizione del giudice, distinguendola da quella di tutti gli altri soggetti pubblici, e condiziona l'effettività del diritto di azione e di difesa in giudizio.

Le norme sulla incompatibilità del giudice sono funzionali al principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione e ciò ne chiarisce il rilievo costituzionale.

Questa Corte, in numerose pronunce, ha affermato che le incompatibilità dei giudici determinate da ragioni interne allo svolgimento del processo sono finalizzate a evitare che condizionamenti, o apparenze di condizionamenti, derivanti da precedenti valutazioni cui il giudice sia stato chiamato nell'ambito del medesimo procedimento, possano pregiudicare o far apparire pregiudicata l'attività di «giudizio» (non anche altre attività processuali anteriori o propedeutiche al giudizio: ordinanza n. 24 del 1996, sentenza n. 401 del 1991). E, come questa Corte ha precisato (sentenze nn. 439 del 1993, 261 del 1992; ordinanza n. 180 del 1992; sentenza n. 502 del 1991), con tale locuzione deve intendersi non il solo giudizio dibattimentale ma qualsiasi tipo di giudizio, cioè ogni processo che in base a un esame delle prove pervenga a una decisione di merito, compreso quello che si svolge con il rito abbreviato.

La portata generale di tale affermazione è stata fatta oggetto di una quadruplici precisazione.

Innanzitutto, il presupposto di ogni incompatibilità endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni che cadono sulla medesima *res judicanda* (sentenze nn. 455 del 1994, 439 del 1993, 186 e 124 del 1992).

In secondo luogo — per quanto l'architettura del nuovo rito penale richieda che le conoscenze probatorie del giudice si formino nella fase del dibattimento — rilevante ai fini della incompatibilità non è la semplice «conoscenza» di atti anteriormente compiuti, riguardanti il processo: l'incompatibilità sorge quando il giudice sia stato chiamato a compiere una «valutazione» di essi, al fine di una decisione (sentenze nn. 455 e 453 del 1994, 186 e 124 del 1992 e 502 del 1991).

In terzo luogo, non tutte le valutazioni anzidette danno luogo a un pregiudizio rilevante ma solo quelle «non formali, di contenuto», cosicché le condizioni dell'incompatibilità si determinano quando il giudice si sia pronunciato su aspetti che riguardano il merito dell'ipotesi d'accusa, ma non anche quando abbia preso determinazioni soltanto in ordine allo svolgimento del processo, sia pure in seguito a una valutazione delle risultanze processuali (ordinanza n. 24 del 1996; sentenze nn. 455 e 453 del 1994; ordinanza n. 157 del 1993; sentenze nn. 339, 186 e 124 del 1992).

Infine, le valutazioni in questione, rilevanti ai fini dell'insorgere dell'incompatibilità, appartengono a fasi diverse del processo, essendo più che ragionevole che, in ciascuna di esse, sia preservata l'esigenza di continuità e di globalità. Essa comporta che il giudice sia investito delle valutazioni, tanto formali che di contenuto, che a tale fase attengono e che ne costituiscono lo svolgimento procedimentale. Conseguentemente, il giudice chiamato al giudizio di merito non incorre in incompatibilità tutte le volte in cui compie valutazioni preliminari, anche di

merito, destinato a sfociare in quella conclusiva (sentenza n. 448 del 1995). In caso contrario, si determinerebbe una «assurda frammentazione» del procedimento — inteso quale «ordinata sequenza di atti, ciascuno dei quali legittima, prepara e condiziona quello successivo» —, con l'aberrante conseguenza di dover disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi, quanti sono gli atti da compiere (ordinanza n. 24 del 1996; sentenza n. 124 del 1992).

3.2. — La disciplina legislativa dell'incompatibilità del giudice, stabilita nell'art. 34 cod. proc. pen. all'estregua della direttiva al legislatore delegato contenuta nell'art. 2, numero 67), della legge n. 81 del 1987, si fonda sulla necessità di evitare la duplicazione di giudizi della medesima natura presso lo stesso giudice e quindi sulla suddetta esigenza di proteggere il giudizio del merito della causa dal rischio di un pregiudizio, effettivo o anche solo potenziale, derivante da valutazioni di sostanza sulla ipotesi accusatoria, espresse in occasione di atti compiuti in precedenti fasi processuali. E, nello svolgimento della medesima esigenza, questa Corte, a iniziare dalla sentenza n. 496 del 1990, ha provveduto in varie circostanze a integrare le lacune costituzionalmente illegittime, contenute nell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, statuendo che l'incompatibilità alla partecipazione al giudizio deve valere anche in ipotesi non espressamente contemplate. Esse riguardano principalmente il giudice per le indagini preliminari, tanto presso la pretura che presso il tribunale, che abbia pronunciato l'ordine al pubblico ministero di formulare l'imputazione (oltre alla già menzionata sentenza n. 496 del 1990, sentenze nn. 502, 401 del 1991); il rigetto della richiesta di emissione del decreto penale di condanna per inadeguatezza della pena (sentenza n. 502 del 1991); il rigetto, in diverse circostanze, della richiesta di applicazione di pena concordata (sentenze nn. 439 del 1993, 339, 186 e 124 del 1992); il rigetto della domanda di oblazione (sentenza n. 453 del 1994). Ma il principio dell'incompatibilità fatto valere da questa Corte si estende al di là del rapporto tra il giudice per le indagini preliminari e il giudice del giudizio, come mostra la riconosciuta incompatibilità al giudice del giudice che, come componente del collegio del tribunale, ha pronunciato l'ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero, perché il fatto risulta diverso da come contestato (sentenza n. 445 del 1994).

Infine, con la sentenza n. 432 del 1995 — alla quale tutte le ordinanze di rimessione fanno espresso riferimento e che costituisce precedente specifico per la decisione della questione in esame — questa Corte ha ritenuto che i principi in precedenza affermati valgano non solo nel rapporto tra fasi diverse del giudizio ma anche nel rapporto tra assunzione di provvedimenti cautelari personali e giudizio sul merito dell'imputazione. Superando il suo precedente orientamento, volto a configurare il merito dell'accusa e le cautele come ambiti distinti per oggetto e funzione e a escludere conseguentemente che le pronunce sulla libertà personale, comprese quelle assunte in sede di rinvio o di appello, comportassero valutazioni idonee a tradursi in un giudizio che interferisce con quello sul merito della *res judicanda*, tale da compromettere (o far apparire compromessa) l'imparzialità della decisione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato (sentenza n. 124 del 1992; ordinanza n. 516 del 1991 e sentenza n. 502 del 1991), questa Corte ha considerato viceversa che tale pregiudizio possa verificarsi, in quanto le pronunce cautelari presuppongono sempre un giudizio prognostico di segno positivo sulla responsabilità, ancorché basato su indizi non ancora su prove.

Sull'anzidetto sviluppo giurisprudenziale è stato influente il mutamento del quadro normativo determinato non solo dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ma anche dalla legge 8 agosto 1995 n. 332. La nuova disciplina oggi in vigore, per potenziare le garanzie della libertà personale nel processo penale, valorizzare l'eccezionalità delle misure restrittive della stessa, richiede un giudizio probabilistico in ordine alla colpevolezza, assai più approfondito che non in passato e tale da superare, ai fini della valutazione circa l'esistenza del pregiudizio in ordine alla decisione sulla responsabilità, la distinzione tra valutazioni di tipo indiziario, rilevanti in sede di cautele, e giudizio sul merito dell'accusa in sede dibattimentale. Il primo comma dell'art. 273 cod. proc. pen. stabilisce, come presupposto comune a tutte le misure cautelari personali che possono essere disposte nei casi previsti dall'art. 274 cod. proc. pen., l'esistenza di «gravi indizi di colpevolezza» (in ciò differenziandosi dalla previsione dei «sufficienti indizi», contenuta nel codice previgente) e l'art. 292, secondo comma, lettera c), cod. proc. pen. richiede al giudice che dispone la misura cautelare di esporre «gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza». E, alla pregnanza delle valutazioni richieste al fine di pervenire alla misura, con la riforma contenuta nella citata legge del 1995, si è aggiunta l'esigenza che il giudice esponga altresì «i motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi di prova forniti dalla difesa» (art. 292, secondo comma, lettera c-bis, cod. proc. pen.) e, oltre alla valutazione negativa circa l'esistenza di condizioni che legittimerebbero il proscioglimento in conseguenza dell'esistenza di cause di giustificazione, di non punibilità, di estinzione del reato o della pena (art. 273, secondo comma, cod. proc. pen.), si è espressamente prevista altresì la valutazione circa l'impossibilità per l'imputato di ottenere, con la sentenza di condanna (nemmeno indicata come «eventuale»), la sospensione condizionale della pena (art. 275, secondo comma 2-bis, introdotto dalla ricordata riforma del 1995).

In questo quadro, così mutato rispetto al codice previgente e anche rispetto alla formulazione originaria del codice attuale — indipendentemente dal rapporto funzionale e strutturale esistente tra procedimenti cautelari e ritegno di cognizione — questa Corte, guardando alla sostanza, ha riconosciuto che le valutazioni compiute dal giudice in relazione all'adozione di una misura cautelare personale comportano un pregiudizio sul merito dell'accusa: tali valutazioni infatti, secondo le norme vigenti, devono indurre il giudice a ritenere l'esistenza di una ragionevole e consistente probabilità di colpevolezza e quindi di condanna dell'imputato e, addirittura, di condanna ad una pena superiore a quella che consente la concessione della sospensione condizionale della pena.

La garanzia della libertà personale, secondo la linea direttiva della Costituzione, richiede che le misure limitatrici siano prese con il massimo di prudenza e, per questo, si prevede il suddetto, incisivo giudizio prognostico, tanto lontano da una sommara delibazione e tanto prossimo a un giudizio di colpevolezza, sia pure presuntivo, poiché condotto «allo stato degli atti» e non su prove ma su indizi. Ma proprio l'intensità di tale garanzia in sede cautelare, se non ne seguisse il divieto, per il giudice che si è pronunciato in quella sede, di prendere parte al giudizio sul merito dell'accusa, si tradurrebbe in un grave pregiudizio per l'imputato: il *favor libertatis* che giustifica tanto rigore in sede cautelare, si rovescerebbe infatti, proprio a causa di tale rigore, in prevenzione in danno dell'imputato in sede di giudizio.

3.3. — Sulla base delle suddette argomentazioni, questa Corte è pervenuta, nella citata sentenza n. 432 del 1995, alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva che non potesse partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari il quale avesse applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato. Rispetto alla questione allora così decisa, quella ora da decidere presenta innegabili analogie.

Secondo l'art. 309 cod. proc. pen., il tribunale del riesame (comma 7) è investito di una cognizione piena, di legittimità e di merito, in ordine all'ordinanza che dispone la misura cautelare personale (primo comma). Il tribunale (comma 6) non è vincolato alle prospettazioni di parte, le quali possono anche mancare, essendo possibile che esso sia chiamato semplicemente a rifare integralmente le valutazioni in precedenza affidate al giudice che ha adottato l'ordinanza cautelare. Conseguentemente, il collegio del riesame è messo nelle condizioni di conoscere tutti gli elementi su cui si è fondata la richiesta del pubblico ministero al giudice per ottenere la misura cautelare in questione, nonché tutti gli elementi, anche sopravvenuti, a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive che egli abbia depositate. Le determinazioni che esso può prendere, conformemente alla natura del riesame, spaziano dall'annullamento del provvedimento impugnato, alla riforma in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati, alla conferma per le stesse o per altre ragioni, diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento oggetto del riesame (comma 9). Nessun dubbio, quindi, che il riesame dell'atto che dispone la misura cautelare comporta valutazioni di merito del medesimo genere di quelle che, compiute dal giudice per le indagini preliminari, hanno indotto questa Corte, nella sentenza n. 432 del 1995, a dichiarare l'incostituzionalità della mancata previsione della relativa causa di incompatibilità nell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen.

3.4. — Quanto all'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, esso è configurato dall'art. 310 cod. proc. pen. come strumento di controllo sulle ordinanze che provvedono al riguardo, attivabile tanto dal pubblico ministero quanto dall'imputato e dal suo difensore. A differenza del riesame — rimedio processuale dal significato «unidirezionale» in quanto previsto solo su iniziativa e nell'interesse dell'imputato — l'appello è accordato per far valere tanto le ragioni della cautela (su iniziativa del pubblico ministero), quanto le ragioni della libertà (su iniziativa dell'imputato e del suo difensore) le quali non abbiano avuto successo in prima istanza. Inoltre, mentre la richiesta di riesame conferisce al tribunale la cognizione piena sul provvedimento cautelare, l'effetto devolutivo dell'appello è limitato dai motivi contestualmente enunciati (art. 310, primo comma, cod. proc. pen.).

Le suddette differenze tra il giudizio di riesame e il giudizio d'appello non escludono peraltro che, anche nel secondo caso, il tribunale competente (lo stesso del riesame, a norma del secondo comma dell'art. 310) possa essere investito, a seconda dei motivi dell'appello, della valutazione di profili di merito che attengono all'esistenza di «gravi indizi di colpevolezza» ovvero alla sussistenza di una o più esigenze cautelari, tra quelle indicate dall'art. 274 cod. proc. pen., elementi tutti che costituiscono le condizioni in presenza delle quali la misura può essere legittimamente disposta. Pertanto, sotto questo profilo, anche nei confronti dei giudici che abbiano preso parte al collegio del tribunale che si è espresso in sede di appello contro ordinanze in tema di misure cautelari personali valgono le medesime sopradette ragioni di incompatibilità alla partecipazione alla funzione di giudizio sul merito dell'accusa.

La dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen. che si rende dunque necessaria in relazione alla mancata previsione della incompatibilità alla partecipazione al giudizio del giudice che abbia partecipato al collegio investito dell'appello nei confronti delle ordinanze in materia di misure cautelari per-

sonali riguardanti chi si trovi a essere imputato in tale giudizio, deve essere tuttavia limitata, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata che esclude il sorgere dell'incompatibilità nel caso in cui il primo giudizio abbia riguardato aspetti solo formali della causa, al caso in cui il tribunale dell'appello sia stato chiamato a sindacare valutazioni sostanziali, precedentemente compiute dal giudice che ha disposto sulla misura. Pertanto, non sussiste ragione di estendere l'incompatibilità ai casi in cui, in sede d'appello, il tribunale si sia pronunciato soltanto su aspetti meramente formali dell'ordinanza che dispone sulla misura cautelare personale, senza influenza sull'esistenza degli indizi di colpevolezza ovvero sulla sussistenza delle esigenze cautelari le quali possono, comunque, riflettersi sulla posizione sostanziale dell'imputato nel giudizio. In tali eventualità, le valutazioni relative al merito dell'ipotesi accusatoria restano del tutto estranee al giudizio del tribunale e non vi è ragione di ritenere che il giudice si sia preformato un giudizio di merito capace di pregiudicare l'imparzialità della decisione conclusiva del processo.

4. — Nell'assumere la sua decisione, questa Corte è pienamente consapevole delle difficoltà di ordine pratico che, come conseguenza della propria giurisprudenza, possono derivare alla formazione concreta degli organi giudicanti. Ciò, tuttavia, non la esime dalla propria essenziale funzione di garanzia, quando se ne richieda l'intervento in presenza di norme costituzionalmente illegittime. Alle anzidette difficoltà, con appropriati interventi e riforme di ordine normativo e organizzativo, devono porre rimedio altre istanze costituzionali alle quali appartengono i relativi doveri e le relative responsabilità. Per questo, nel pervenire alla presente, ulteriore pronuncia d'incostituzionalità in difesa del principio del giusto processo e dell'imparzialità e della terzietà del giudice, questa Corte deve rivolgere, anzi rinnovare (v. sentenza n. 496 del 1990) un pressante invito agli organi competenti affinché pongano mano con urgenza a quegli interventi e a quelle riforme che gli indisponibili principi della Costituzione richiedono in ordine al buon funzionamento della giurisdizione penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede:

l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale del riesame (art. 309 cod. proc. pen.) si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato;

l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod. proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 1996.

Il presidente: FERRI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0619

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082199

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ ANGI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Page, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 28/33
- ◇ CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 89/D
- ◇ CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Martiani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAIULO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 6
- ◇ FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 18/18
- ◇ FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 18
- ◇ PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (pal. Tergestec)
- ◇ TRIESTE
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA N. TRITONE
Via Tritone, 81/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 89
- LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
- CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
- LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
- LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◇ SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrere

LIGURIA

- ◇ CHIAVARI
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/58
- ◇ GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ SAVONA
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ BRESCIA
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ MONZA
LIBRERIA DELL'ARENARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ PAVIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ SONDRIO
LIBRERIA ALESSO
Via Cairi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIRCLA DI MITRANO
Via Albuizzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Caprignone, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 128
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLAGCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallotti, 225
- ◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Milite, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFICGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalibè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montefenera, 22/A
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - G.U. n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno ferialo successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma).

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunci commerciali

Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di tre righe L. 114.500 L. 132.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga L. 38.000 L. 44.000

Annunci giudiziari

Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di due righe L. 30.000 L. 35.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga L. 15.000 L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.

Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

Densità di scrittura
fino a 67 caratteri/riga Densità di scrittura
da 68 a 77 caratteri/riga

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO		ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000	Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100
Abbonamento semestrale	L. 225.000	L. 440.000			

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato. La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.



* 4 1 1 1 1 0 0 1 8 0 9 6 *

L. 5.600